



**TRIBUNALE DI LUCCA  
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

<b>DOTT. BORAGINE GERARDO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA MARINO VALERIA</b>	<b>Giudice a latere</b>
<b>DOTT.SSA GENOVESE NIDIA</b>	<b>Giudice a latere</b>

**DOTT. GIANNINO SALVATORE DOTT. AMODEO GIUSEPPE**  
**Pubblico Ministero**

<b>SIG.RA LOVI NICLA</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>MARTINELLI SIG.RA EMMA - Stenotipista</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA**

**PAGINE VERBALE: n. 129**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09**

**A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 41**

**UDIENZA DEL 09/12/2013**

**LU0010 POLO FIERISTICO**

**Esito: RINVIO AL 08/01/2014 ORE 9:30**

---

Caratteri: 175904

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

Difesa – Avvocato Scalise.....	5
Difesa – Avvocato Giovene.....	8
Parte Civile – Avvocato Carloni.....	9
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	9
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	13
Difesa – Avvocato Amodio .....	14
Difesa – Avvocato Francini.....	31
Responsabile Civile – Avvocato Giorgi.....	45
Difesa – Avvocato Mittone.....	57
Responsabile Civile – Avvocato Masucci.....	60
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	71
Difesa – Avvocato Scalise.....	72
Responsabile Civile – Avvocato Manduchi.....	73
Difesa – Avvocato D’Apote.....	77
Difesa – Avvocato Stortoni.....	81
Difesa – Avvocato Piazza.....	89
Parte Civile – Avvocato Dalle Luche.....	91
Difesa – Avvocato Piazza.....	92
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	92
Difesa – Avvocato Piazza.....	93
Responsabile Civile – Avvocato Bazzani.....	96
Difesa – Avvocato Agatau.....	98
Pubblico Ministero – Dottor Giannino.....	99
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	110
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	114
Difesa – Avvocato Francini.....	115
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	115
Parte Civile – Avvocato Quartararo.....	115
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	115
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	116
Parte Civile – Avvocato Bevacqua.....	116
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	117
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	117
Parte Civile – Avvocato Quartararo.....	123
Parte Civile – Avvocato Cecchetti.....	123
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	125
Parte Civile – Avvocato Pedonese.....	125
Parte Civile – Avvocato Brachi.....	125
Parte Civile – Avvocato Nicoletti.....	125
Parte Civile – Avvocato Bartolini.....	126
Parte Civile – Avvocato Dalle Luche.....	126
Pubblico Ministero – Dottor Amodeo.....	127
Pubblico Ministero – Dottor Giannino.....	128



**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**  
**LU0010 POLO FIERISTICO**  
**PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09**  
**Udienza del 09/12/2013**

DOTT. BORAGINE GERARDO	Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA	Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA	Giudice a latere

DOTT. GIANNINO SALVATORE    DOTT. AMODEO GIUSEPPE    Pubblico  
Ministero

SIG.RA LOVI NICLA	Cancelliere
MARTINELLI SIG.RA EMMA - Stenotipista	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 41 -**

(Il Tribunale autorizza la verbalizzazione)

PRESIDENTE - Dobbiamo dare atto che... vi ricordate c'era stato un invito alla scorsa udienza di depositare in udienza per creare il contraddittorio e sono comunque stati depositati in Cancelleria degli atti e ragion per cui vi dico di cosa si tratta e mi dice voi difensori se avete interesse a prenderne visione, come immagino. Allora, l'Avvocato Maffei, difensore di Andrea Maccioni e Silvano Falorni deposita in Cancelleria ex articolo 121 C.P.P. una memoria senza allegati depositata il 5 dicembre 2013. Il 2 dicembre 2013 invece l'Avvocato Marzaduri deposita in Cancelleria una serie di documenti, leggo i primi: deliberazione numero 19 del 14/03/2013; Statuto dell'Amministrazione Provinciale di Lucca; Legge

Regionale; Legge Regionale ed altre fonti normative, Avvocato Marzaduri quale Difensore di fiducia delle Parti Civili Bernacchi, Rombi, Provincia di Lucca e Croce Verde. Ultimo deposito Avvocato Laura Mara 6 dicembre 2013 documenti... c'è una procura speciale... c'è un atto costitutivo e c'è un verbale del consiglio direttivo tutti relativi a Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus ed un altro documento da inserire. Allora, questi sono i documenti depositati.

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Presidente, avevamo già verificato il deposito della memoria da parte dell'Avvocato Maffei e devo dire che nella sostanza quella memoria altro non è che una replica ulteriore alle argomentazioni difensive che sono state spese in sede di udienza. Ora alla scorsa udienza la sua esortazione risulta a pagina 27 e 28 del verbale della scorsa udienza lei disse "Volevo fare un invito a tutti ad evitare depositi in Cancelleria considerata... è un invito ovviamente, non è una disposizione formale, ma l'invito c'è ad evitare depositi in Cancelleria fuori udienza data la mole del processo e le udienze ravvicinate si possono fare in udienza questi depositi, per consentire il giusto contraddittorio e perché poi se il contraddittorio viene rinviato ovviamente per consentire la celerità del processo". Ora, Presidente,

io credo che questo invito fosse un invito a cui tutti si dovessero adeguare e dovessero aderire, ma abbiamo dovuto verificare con, devo dire, un po' anche di disappunto che questo invito invece poi non è stato accolto da alcuni dei difensori e allora io le chiederei e affido alla sensibilità del Collegio anche questa mia richiesta, che da oggi in poi le questioni vengano decise ai sensi del 491 immediatamente, come è giusto che sia, senza possibilità di rinviare di udienza in udienza le decisioni su qualunque questione, proprio perché siccome l'invito non è servito praticamente a niente, perché - ripeto - la memoria depositata dall'Avvocato Maffei è una replica alle argomentazioni difensive fatte in udienza, le cose che l'Avvocato Maffei ha scritto le avrebbe potute argomentare quando era il suo turno in udienza dicendo il suo pensiero e a cui tutti quanti avremmo potuto fare attenzione e allora evitiamo di fare polemiche, il mio non vuole essere un intervento polemico, però le richiedo in rispetto della disposizione di cui all'articolo 491 che da oggi in poi ogni questione venga decisa in udienza. Capisco che magari ciò comporterà un protrarsi dell'udienza quando voi dovete assumere le decisioni in Camera di Consiglio come quella che...

PRESIDENTE - Appunto era...

AVV. SCALISE - Lo so, Presidente, però...

PRESIDENTE - La norma del 491 la conosciamo benissimo, si faceva anche per non tenere voi ore ed ore in attesa mentre...

AVV. SCALISE - Presidente, staremo ore ed ore in attesa finché il Tribunale...

PRESIDENTE - D'accordo. Avvocato, detto questo di cui prendiamo atto, con riferimento specifico alle...

AVV. SCALISE - Con riferimento alla memoria dell'Avvocato Maffei io credo che debba essere... Seppur venga qualificata come una memoria ai sensi del 121 in realtà si tratta di una replica alle argomentazioni fatte in udienze, non ammette in sede di eccezioni sulle costituzioni delle Parti Civili se non fatte in udienza e questo valuti il Tribunale, affidiamo al Tribunale la decisione se tenerla negli atti del processo o ritenerla illegittima proprio per questo motivo. Per quanto riguarda la documentazione, anche da questo punto di vista, io mi affido alla sensibilità del Tribunale e per quanto mi riguarda farò tesoro della decisione che vorrete prendere.

PRESIDENTE - Gli altri colleghi si associano ai rilievi e alle considerazioni dell'Avvocato Scalise? Sì. D'accordo. E quindi non avete necessità di prendere visione di queste... Benissimo.

AVV. SCALISE - Siccome abbiamo fatto le sentinelle anche

questa volta la memoria dell'Avvocato Maffei la conoscevamo, i documenti invece elencati non mi sembra siano...

PRESIDENTE - Allora vi diamo dieci minuti, un quarto d'ora così potete tutti prendere visione. Sospendiamo e poi rientriamo per proseguire. Sospendiamo l'udienza dieci minuti.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Riprendiamo l'udienza. Avete preso visione degli allegati. Prego Avvocato Giovene.

**Difesa - Avvocato Giovene**

AVV. GIOVENE - Solo un'osservazione, Presidente, in merito a queste produzioni che non sono tanto quelle che lei ha enunciato in udienza poc'anzi e rispetto alle quali noi non abbiamo osservazioni, quanto piuttosto rispetto a questa mole di allegati che sono contenuti in uno scatolone ove è scritto che sono stati depositati intesi come allegati all'atto di costituzione di Parte Civile il 4 di dicembre. Allora, io mi permetto di osservare, signor Presidente e Signori del Tribunale, che questi allegati sono stati oggettivamente già espunti il 27 di settembre dal Giudice dell'Udienza Preliminare nella formazione del fascicolo e quindi semplicemente io chiedo che sia ribadita questa esclusione in ragione di un'ordinanza che è stata già adottata dal Giudice

dell'Udienza Preliminare, a meno di non voler intendere queste come produzioni documentali che evidentemente sono rinviate nella fase dibattimentale e saranno motivate in questo senso, però intesi come allegati e io ne ho personale ricordo perché ho visto questi stessi allegati in Cancelleria in Udienza Preliminare al momento del deposito dell'atto di costituzione ed evidentemente questi allegati non possono trovare ingresso in questa sede e per cui ne chiedo l'esclusione, grazie.

PRESIDENTE - Va bene per tutti i rilievi? Perfetto.

**Parte Civile - Avvocato Carloni**

AVV. CARLONI - Signor Presidente, solo una precisazione per Medicina Democratica. Questi sono, come già detto, gli allegati che erano all'atto di costituzione di Parte Civile in sede di Udienza Preliminare, non sono passati, tra virgolette, e ora non è questo il punto, solo al fine di ovviamente verificare le motivazioni indicate nell'atto di costituzione sono stati depositati. Sono i medesimi e ben conosciuti da tutti i difensori.

PRESIDENTE - Il Tribunale...

**Parte Civile - Avvocato Maffei**

AVV. MAFFEI - Vorrei la parola, Presidente.

PRESIDENTE - Prego Avvocato Maffei.

AVV. MAFFEI - Vorrei la parola per rispondere alle

osservazioni che vengono mosse dai Difensori degli Imputati in relazione al deposito della memoria di cui ha ampiamente discusso in particolare l'Avvocato Scalise. Anche io, signor Presidente, ricordo bene e con ossequio la sua preghiera, che è sempre cortese nei confronti di ognuno, di non effettuare depositi di alcunché e soprattutto di documenti nelle fasi che intercorrono a bocce ferme tra un'udienza e l'altra, ma è anche vero, ma è anche vero che io sono stato costretto a questo e debbo comunque, ancorché abbia spiegato le ragioni che mi hanno indotto a questa iniziativa, debbo comunque una giustificazione, scelgo la parola, una giustificazione qui, nel contesto dell'udienza, la debbo a tutti. Loro ricorderanno, è ovvio, che cosa accadde alla passata udienza e accadde che dopo un intervento, come sempre puntuale, dell'Avvocato Scalise, il quale introdusse una serie di argomenti e di doglianze inerenti tutti quanti a delle perplessità circa la costituzione sovrabbondante di persone non legate da un vincolo di convivenza con le vittime, senza peraltro esplicitarne mai una indicazione precisa, il che vuol dire senza farne mai né il nome e né il cognome e né indicando il grado di parentela e quindi la specificazione del vincolo, seguì l'intervento del difensore del Responsabile Civile R.F.I. nella persona dell'Avvocato Manduchi la quale, anch'essa ottimamente, individuò tutta una serie di argomenti da portare

all'attenzione del Tribunale. Ed anche lei nel corso del suo intervento, che ella stessa curò di presentare come necessariamente non breve, non fece mai quello che io continuo a ritenere essenziale, ma indicò zii, cugini, amici di famiglia non conviventi, rinviando alla scansione dei nomi ad un elenco che sarebbe stato contenuto in una memoria che sarebbe stata depositata, badi il Tribunale, alla fine dell'udienza, carte - mi pare - 34 e seguenti della trascrizione di quella udienza. Depositare alla fine dell'udienza significa ovviamente che nessuno delle persone interessate e aventi diritto poté leggere l'elaborato dell'Avvocato Manduchi in quella occasione, la parola è molto semplice di quello che io protesto, lei Presidente la lesse? E siccome lei mi risponderà che non la lesse prima della chiusura dell'udienza le dico: ecco anche io non la lessi, ma non perché sia un asino o un trascurato, non la lessi perché non era possibile leggerla e la consuetudine ovviamente mi dà ragione in questi termini. La lessi poi, quando richieste le copie le potemmo disporre quando disponendo delle copie potemmo leggerle e fu con sorpresa enorme allora. Sarò io breve, Presidente, comunque. Che notai che senza che fosse mai stato detto due fratelli delle vittime, Falorni e Maccioni, erano indicati nell'elenco che io ho definito dei parenti bersaglio, perché non conviventi con i loro congiunti al momento in cui si

verificò il disastro. Io capisco, posso capire, capisco bene anzi che vi sia imbarazzo e ritrosia e qualche cosa di altro anche ad esplicitare i nomi di queste persone che scavarono a mani nude tra le macerie alla ricerca, parlo di Falorni, alla ricerca dei resti del loro parente per negare la legittimazione di essi alla costituzione di Parte Civile, però, però proprio per le stesse ragioni addotte lamentandosi dei depositi oltre la fine dell'udienza di qualche cosa, per le stesse ragioni è necessario che almeno in udienza si sia chiari, che si sia...

PRESIDENTE - Va bene, Avvocato.

AVV. MAFFEI - No, mi perdoni, le chiedo un minuto. Io con questo non intendo affatto dire e non lo dico perché non lo penso, sia chiaro, perché non lo penso, che i miei colleghi avversari di cui ho fatto io il nome si siano industriati in qualche modo per creare una situazione ingannevole in nostro danno, non è assolutamente così.

PRESIDENTE - Ma non è...

AVV. MAFFEI - Conosco, conosco, conosco...

PRESIDENTE - Avvocato, dovremmo andare avanti.

AVV. MAFFEI - Conosco quello che loro sanno fare.

PRESIDENTE - È stato chiarissimo.

AVV. MAFFEI - Ma di fatto oggettivamente questo è accaduto, perché noi non siamo stati messi nella condizione di sapere proprio in quella sede legittimata da ciò che loro

indicano e allora vede che il deposito della mia memoria è la mia prima difesa e deve trovare ingresso, come tale, e senza perplessità da parte di alcuno.

PRESIDENTE - Grazie. Allora, il Tribunale rigetta la richiesta dell'Avvocato Giovene di restituzione degli atti e dei documenti prodotti nonché delle memorie trattandosi, appunto, di documenti e memorie che il Tribunale acquisisce ai soli fini della decisione sulla richiesta di costituzione delle Parti Civili. Pertanto il Tribunale con riferimento alle eccezioni ed alle richieste formulate dalle Parti all'udienza del 27 novembre 2013, esaminati gli atti prodotti ai soli fini della presente decisione, pronuncia la seguente ordinanza.

*Il Presidente dà lettura, ex articolo 148 comma 5 C.P.P., dell'ordinanza che viene allegata al verbale.*

**Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - Presidente, solo una specificazione: la Croce Verde non si era mai costituita nei confronti di soggetti rispetto ai quali c'era già stata transazione, si era costituita solo nei confronti degli imputati che erano estranei, per l'appunto, alle indicazioni fornite.

PRESIDENTE - Quindi resta costituita, c'era stata una precisazione alla scorsa udienza dell'Avvocato Carloni quando lei si assentò.

AVV. MARZADURI - Esatto, sì, sì.

PRESIDENTE - Nel senso che ci disse "resta costituita nei confronti degli altri imputati" e quindi ne diamo atto.

AVV. MARZADURI - Non c'è mai stata la costituzione nei confronti degli altri imputati, solo una specificazione nel senso che non abbiamo mai chiesto nei confronti (inc.) soggetti.

PRESIDENTE - Avete necessità di prendere visione dell'ordinanza? Mi pare sia stata chiara, no? Ecco, benissimo. Si procede oltre e quindi vi invito, se ve ne sono, per sollevare ulteriori questioni ex articolo 491.

**Difesa - Avvocato Amodio**

AVV. AMODIO - Avvocato Amodio difensore dell'Ingegnere Favo. È una questione questa e forse c'è... È una questione questa che appartiene alla categoria delle questioni processuali di rito, però ha una sua valenza particolare perché, diciamo, la prospettiva processualistica invo... Dicevo che la prospettiva processualistica finisce per intrecciarsi con aspetto di carattere sostanziale perché il problema che sottopone alla vostra attenzione questo difensore unitamente ad altri difensori, sono tutti difensori del gruppo diciamo delle Ferrovie dello Stato Italiane, che segnalano e sottopongono al vostro giudizio un problema riguardante la costituzione di codesto Collegio. Ovviamente è questione delicata che noi abbiamo

esaminato con grande cura, con grande diciamo propensione a vedere i contorni che sono quei contorni tipici del meccanismo interno di selezione dei cosiddetti affari penali e quindi diciamo è un avvicinamento che noi abbiamo fatto a quello che potrei definire come una sorta di cespuglio spinoso. Spinoso perché? Perché, come il Tribunale ben sa, vi è una disposizione del Codice di Procedura Penale che è quella dell'articolo 33 nella quale il Legislatore aveva puntualmente previsto che i meccanismi interni di selezione degli affari giudiziari, per quanto attiene ai Collegi, per quanto attiene alle Sezioni, per quanto attiene ai singoli Magistrati, non dovessero avere una rilevanza ai fini di quella categoria che viene pure definita dal Codice tradizionalmente e che è quella della capacità del Giudice. Come loro ben sanno però, la giurisprudenza progressivamente è andata al di là di questi confini tracciati dal Codice di Procedura Penale e ha fatto emergere tutta una serie di situazioni, di vizi, di insufficienze dal punto di vista della selezione degli affari penali, tali da andare a colpire, ad intingere, come diceva un mio maestro che aveva sempre una predilezione per questo verbo, ad intingere nel problema della costituzione del Collegio e quindi al problema che si traduce sostanzialmente in una nullità assoluta. Dico con molta linearità e con estremo rispetto, rispetto a coloro che hanno proceduto in forza

delle loro funzioni alla selezione di questo affare penale e cioè di questo processo, che ci troviamo di fronte a qualcosa che è assolutamente inedito dal punto di vista della giurisprudenza, abbiamo fatto un'indagine ovviamente, parlo io e parleranno anche altri colleghi, la nostra è diciamo una riflessione sofferta perché ci siamo posti un problema che è un problema essenzialmente legato all'*interna corporis* e lo abbiamo fatto partendo sostanzialmente da due dati. Il primo dato è questo, probabilmente il Collegio non lo ricorda, ma sin dal 28 aprile di questo anno apparve su un giornale locale, Il Tirreno edizione della Versilia, un articolo nel quale si diceva "il processo per la sciagura ferroviaria di Viareggio ai Giudici di Viareggio". A quel tempo era in corso l'Udienza Preliminare e la notizia, quando fu data ovviamente, segnò un momento diciamo di particolare attenzione da parte nostra, ma anche ebbe un effetto certamente non rassicurante, perché noi stavamo conducendo l'attività difensiva nell'Udienza Preliminare e ci siamo sentiti dire sostanzialmente che già si prevedeva un esito che era quello del rinvio a giudizio e già si prevedeva che ci fosse un determinato Collegio, notizia giornalistica ovviamente che noi abbiamo presa per tale e quindi presa con le molle per verificarne i diversi aspetti. Successivamente, però, e credo di questo sia ben consapevole codesto Collegio, nel momento in cui

il 18 luglio di questo anno c'è stato il provvedimento che ha disposto codesto giudizio, il G.U.P. ha operato un inserimento assolutamente inconsueto nel suo provvedimento che è stato quello di indicare nominativamente i Giudici non facendo quello che di solito noi vediamo confermato nella prassi, vale a dire indicare una Sezione e non dei Giudici persone, ma un ufficio giudiziario. Questa singolarità ha fatto sì che, mettendo insieme anche quella anticipazione, quella preveggenza da parte del giornale, si muovesse, all'interno del nostro collegio difensivo, un filone di approfondimento che era inevitabile che era scontato e che assolutamente è emerso da una serie di lettere che sono state inviate al Presidente di codesto Tribunale al quale si è detto sostanzialmente, con lettera del collega D'Apote, un'altra lettera dei difensori degli imputati tedeschi e austriaci "voglia cortesemente, signor Presidente, spiegarci cosa è avvenuto nell'*interna corporis* e come si è proceduto alla selezione". Puntualmente il Presidente ha risposto con una lettera del 2 ottobre, una lettera che è stata inviata sia all'Avvocato D'Apote e al professor Padovani, ma anche al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, Avvocato Garibotti, in questa lettera si dice sostanzialmente "guardate tutto il procedimento relativo alla selezione del Collegio è stato condotto dal Presidente della

Sezione Penale e voi troverete un documento, che è una relazione redatta dal Presidente della Sezione Penale, dalla quale ricaverete tutti gli elementi che servono a farvi intendere come si è proceduto e come si è correttamente andati avanti al fine di designare il Collegio". Di qui l'esame che noi abbiamo fatto, un esame che ovviamente pensavamo che portasse ad un rasserenamento, nel senso che una volta chiesto di capire che cosa fosse avvenuto nell'*interna corporis*, la risposta fosse di tenore tale da farci assolutamente abbandonare qualsiasi problema di individuazione e di vizi e di conseguenze relative all'applicazione delle norme tabellari e invece è avvenuto il contrario e lo diciamo con... Diciamo con una forte sottolineatura a voi, perché è proprio l'andare avanti nel cercare di vedere quali dati emergessero da un'indagine di questo tipo, che ci ha creato una grande inquietudine e ci ha fatto capire in sostanza che vi sono stati grossissimi problemi, ci sono state delle scelte che sono fortemente censurabili, lo dico con grandissimo rispetto per il Presidente che ha fatto queste scelte, ma siccome involgono un valore fondamentale, che è quello della costituzione del Giudice, io credo che questo interessi non soltanto la Difesa, interessi alle Parti Civili, interessi al Pubblico Ministero perché, come loro ben sanno, quando noi leggiamo nell'articolo 111 il principio

del giusto processo, come ci hanno insegnato in tante sentenze, il processo non solo deve essere giusto, ma deve apparire come giusto, deve apparire come tale e quindi il fatto che ancora oggi, alla luce delle acquisizioni che noi abbiamo avuto in questa indagine, ci siano delle voragini nella costruzione e nell'iter procedimentale, rende la nostra posizione di difensori fortemente scossa e tale da richiedere a voi di procedere ad un riesame di queste carte per individuare e fulminare con la vostra decisione, questo iter nel senso di riconoscerlo come un iter profondamente viziato.

PRESIDENTE - Ma a quale iter si riferisce? Mi sono perso. Ero preso dalla sua inquietudine e dal fatto (inc.)... E mi sono distratto, mi sono perso un pezzo. Quale è l'iter che secondo lei il Tribunale dovrebbe rivedere?

AVV. AMODIO - L'iter è quello che va dalla fissazione delle regole tabellari alla loro applicazione.

PRESIDENTE - Che sono cose che passano sempre la testa del Collegio, immagino che questo lo sa.

AVV. AMODIO - No, ma infatti io sto dicendo che quello che vi chiedo e diciamo la sottolineatura voleva semplicemente dire che io sto chiedendo a loro, Signori del Collegio, di fare un'operazione che è diciamo inconsueta, nel senso che è una riflessione sulle norme interne, cioè sulle regole tabellari, sulla loro applicazione per vedere, come dice anche la Giurisprudenza e mi permetterò di

citare delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, quali siano le radici viziate del procedimento di selezione. E allora muoviamo dai documenti che saranno esibiti. Risposta del primo Presidente il quale, appunto, ha risposto alla lettera che era stata inviata...

PRESIDENTE - L'ascolto.

AVV. AMODIO - ...e nella quale appunto gli si chiedeva di fare questi chiarimenti. Chiarimenti che sono stati dati nel senso che la selezione di codesto Collegio è avvenuta attraverso l'intervento del Presidente della Sezione Penale. Allora, dice, c'è un passaggio molto importante di questa lettera del 2 ottobre che loro troveranno tra le carte che depositeremo, che tutto quello che attiene alla nomina di codesto Collegio è stato fatto dal Presidente della Sezione Penale "il quale ha ritenuto - cito testualmente - di affidare il processo per l'incidente di Viareggio al Collegio Terzo".

PRESIDENTE - Avvocato, anche per tutelare la dignità del collega, del Presidente che ha fatto l'assegnazione, non era un capriccio, è stato effettuato... È stato effettuato nel rispetto di criteri tabellari con riferimento al numero di reato del registro N.R. di notizie di reato e sarebbe, lo diciamo a beneficio di tutti sperando di tranquillizzarvi, mi auguro...

AVV. AMODIO - Io le sto appunto... io sto...

PRESIDENTE - E l'incompatibilità di uno dei componenti del Collegio, al quale... Il Collegio Due al quale sarebbe spettato tabellarmente, perché visto le previsioni tabellari in ossequio la circolare sulla formazione delle tabelle, ci sono le tabelle, prevede un'assegnazione con criteri oggettivi, i criteri oggettivi prevedevano l'assegnazione di questo processo al Collegio Due, il Collegio Due era composto da tre Magistrati di cui uno incompatibile e il processo... Che è il dottor Silvestri che conoscete per l'Incidente Probatorio, ed evidentemente il Collegio, in base ai criteri di sostituzione, è subentrato il Collegio Tre. Penso che una cosa più chiara di così sia successa raramente.

AVV. AMODIO - La ringrazio. La ringrazio di questo chiarimento, però i documenti che abbiamo qui e le prese di posizione ufficiali che sono state fatte da parte dei capi degli uffici non sono in questo senso e mi permetta di svolgere fino in fondo questa analisi che credo sia nell'interesse di tutti, perché una volta che sgomberemo il campo da questi dubbi credo che...

PRESIDENTE - Non è sufficiente quello che le ho detto?

AVV. AMODIO - Mi permetto di dire di no, signor Presidente, per questa ragione... Per questa ragione...

PRESIDENTE - Prego, proceda.

AVV. AMODIO - No, per questa ragione: semplicemente perché quello che lei ha detto cortesemente, e la ringrazio, non

corrisponde con ciò che è stato detto ufficialmente dal Presidente della Sezione Penale. Noi abbiamo due documenti, ce n'è uno recentissimo e quindi noi ragioniamo su questo, ovviamente voi avete le vostre conoscenze e magari voi avete una conoscenza sicuramente maggiore della nostra, però ovviamente noi avendo preso contatto con i capi degli uffici e avendo esplicitato questo problema, ci siamo sentiti rispondere nel modo seguente e abbiamo quindi due documenti sul quale ci permettiamo di focalizzare la vostra attenzione. Il primo documento è una lettera del 25 settembre del Presidente della Sezione Penale e una recentissima del 27 novembre, sempre del Presidente della Sezione Penale, provvedimento di rigetto di una istanza proposta non da questo difensore, ma altro difensore, della Junghental, nella quale viene fotografata la vicenda in modo da far risaltare nitidamente la contraddittorietà fra la prima versione del 25 e...

PRESIDENTE - Però, Avvocato, che... Ecco, prelude tutto questo suo... Questa bellissima narrazione...

AVV. AMODIO - Ma non sto inventando...

PRESIDENTE - No, è evidente. Prelude...

AVV. AMODIO - Sto facendo un'analisi di documenti.

PRESIDENTE - Siamo d'accordo, ma prelude ad una richiesta di che genere? Per rimanere ancorati alle norme del Codice, no? Come lei... Ha richiamato la Costituzione e

torniamo... A quali istituti giuridici vogliamo richiamarci? Cosa...? Quale è la sua definitiva istanza?

AVV. AMODIO - La legittima istanza è quella di dichiarazione la nullità assoluta in base alla sentenza "Solito" la chiamo "Solito" perché è il nome del ricorrente, del 2003 che è stata presa sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale 419 del 1998. Io mi permettevo di spiegare prima il fatto processuale, come dice l'articolo 187, no? Nell'articolo 187 sono oggetto di prova anche i fatti processuali e quindi per sottoporre alla loro attenzione e alla loro decisione il fatto processuale lo devo esplicitare, perché le conoscenze che loro hanno e delle quali lei cortesemente mi ha messo al corrente sono di un certo tipo, quelle che si desumono dalle carte purtroppo non sono di questo tipo.

PRESIDENTE - Non ho capito, Avvocato, la nullità assoluta di cosa?

AVV. AMODIO - La nullità assoluta del provvedimento di assegnazione che non esiste, non c'è. Il problema di fondo di questo processo, lei mi fa anticipare, ma visto che mi sollecita e io sono contento di questo dialogo perché non voglio portare troppo a lungo il mio intervento, però anticipo il dispositivo come fa... La sentenza tedesca fanno così, in Germania la sentenza tedesca è fatta prima col dispositivo e poi la motivazione. Allora, anticipo il *petitum* nel senso che

qui noi ci troviamo di fronte ad una nullità assoluta ex articolo 178 lettera a) perché? Perché, come dice la Corte Costituzionale... l'articolo 33, dice la sentenza della Corte Costituzionale del 1998, "non è tale da impedire che nei casi in cui si manifestino o la mancanza del provvedimento di assegnazione - è questo il caso - oppure l'elusione dei criteri tabellari si verifica una nullità assoluta" che ha un trattamento analogo a quello dell'inesistenza e abnormità, cioè è un vizio di creazione giurisprudenziale che serve a consolidare il valore dell'imparzialità e della Costituzione o meglio precostituzione del Giudice anche in rapporto al Giudice persona, perché - stringendo, vedo che lei mi sollecita ad essere ancora più puntuale e lo faccio volentieri - quando noi siamo andati a cercare una risposta non abbiamo avuto la risposta sul punto centrale, anzi sono due, abbiamo detto "vogliamo conoscere il provvedimento con il quale il Presidente della Sezione Penale ha costituito questo Collegio" o meglio più correttamente "ha demandato a codesto Collegio la trattazione di quello - come si dice nel vecchio pratese - l'affare penale" e cioè del processo per l'incidente di Viareggio. Non abbiamo trovato questo provvedimento, se poi il Collegio ci dirà "guardi che c'è" ma dopo aver fatto due specifiche richieste al Presidente della Sezione Penale noi non un solo non abbiamo avuto questo provvedimento,

che non c'è, e conferma quello che è accaduto il 18 luglio quando sono state indicate le persone e non la Sezione, ma non abbiamo neanche un altro decreto che viene citato dal Presidente della Sezione Penale il quale dice "guardate, non preoccupatevi, perché doveva andare al Collegio Terzo non solo in base al decreto di variazione tabellare - che loro ben conoscono - numero 15 del 2013, ma anche in base ad un precedente decreto dello scrivente", cioè del Presidente della Sezione Penale. Allora, nell'ultima istanza che è stata proposta dalla Difesa della Junghental è stato chiesto al Presidente di esibire questo precedente decreto, ci saremmo acquietati e avremmo detto "benissimo, non c'è la matrice numero uno, c'è un'altra matrice numero due che è addirittura cronologicamente antecedente e quindi tutto finisce", viceversa questo non è stato fatto, ecco il problema di fondo. Abbiamo una Giurisprudenza, che loro conoscono bene, che dice che nei casi in cui non c'è un provvedimento che demanda la trattazione di un processo ad un certo Collegio ci si trova di fronte alla nullità assoluta più chiara, più nitida, più inconfondibile, questo è il primo profilo. Il secondo profilo è che anche andando al di là della mancanza oggettiva, fisica del provvedimento - ed è il tema che lei aveva accennato, Presidente, quando prima mi aveva dato delle indicazioni - ecco c'è un problema di applicazione corretta delle

regole tabellari. Allora, c'è stato detto il 25 settembre di questo anno dal Presidente della Sezione Penale "guardate che il processo per l'incidente di Viareggio è stato assegnato al Collegio Terzo perché - testuale - la gran parte dei processi a rito collegiale - è scritto così - la gran parte dei processi a rito collegiale più recenti sono stati attribuiti a questo Collegio - cioè al Collegio Terzo - in base ad una regola fissata nella tabella - quella varata il 21 marzo, il decreto numero 15 - che in sostanza è ispirata al principio della equa distribuzione del carico di lavoro giudiziario tra le diverse Sezioni". Ora facendo l'analisi della distribuzione del lavoro giudiziario e andando in Cancelleria e vedendo i ruoli ci siamo accorti che non è così, loro lo conosceranno meglio di noi certamente, perché conoscono quale è il carico del loro lavoro, però l'affermazione che la gran parte dei processi a Rito Collegiale più recenti sono stati attribuiti al Collegio Terzo, alla verifica svolta da questa Difesa non corrisponde alla realtà. Ma poi che questo sia così, veramente questo è l'aspetto più sconcertante, chiedo scusa dei richiami che faccio, è collocato e deriva sostanzialmente dal provvedimento che è stato emesso il 27 novembre. Qui veramente, per noi, la ricostruzione di questa vicenda è talmente diciamo difforme rispetto alla linearità e alla trasparenza che sarebbe dovuta, in un

caso così importante e così delicato, da farci confermare pienamente l'esistenza della nullità. Perché, lo vedrete, non lo so Signori del Collegio se già la conoscenza, ma che cosa dice il 27 novembre il Presidente della Sezione Penale?

PRESIDENTE - Avvocato, non le voglio togliere la parola, però se la richiesta è quella di dichiarare la nullità l'ha motivata e illustrata ampiamente. Ha fatto un piccolo processo al Presidente di Sezione del Tribunale in contumacia e io direi che possiamo dare... Se la richiesta è solo la nullità, se non c'è anche qualche richiesta di astensione...

AVV. AMODIO - No, ma io devo dire quali sono le ragioni.

PRESIDENTE - (Inc.) e formalizziamole...

AVV. AMODIO - Scusi, qui c'è in ballo... C'è in ballo il principio costituzionale che è il principio costituzionale della precostituzione. Non vedo che sia cosa trascurabile...

PRESIDENTE - Tutt'altro.

AVV. AMODIO - Diciamo in un processo così delicato posso dire forse una maggior cura ci voleva, è solo un problema di cura, è solo un problema diciamo di disattenzione, non lo so, quello che risulta è questo, vale a dire che oggi ci vengono a dire, ci viene a dire il Presidente della Sezione Penale, che non è vero che sia stata applicata la regola del Decreto numero 15, perché l'assegnazione a

codesto Collegio, al Collegio Terzo derivava: uno, dall'applicazione delle regole preesistenti - parlo di regole tabellari - come dire che anche se ci fosse qualche smagliatura nella designazione del Collegio sulla base delle regole tabellari del marzo di questo anno, Decreto numero 15, quello spirate alla regola dell'equa distribuzione, comunque anche in base a quelle precedenti doveva essere così. Allora, signori del Collegio, voi capite che se ad un certo punto noi andiamo a discutere di applicazione di regole e prima ci si dice che è stata fatta applicazione della regola che deriva dalla variazione tabellare del marzo e poi ci si dice che invece sono state applicate le regole antecedenti c'è qualche cosa che produce, come ho già detto, un profondo scossone. Ma non basta, alla fine il Presidente della Sezione dice "guardate che in ogni caso queste regole nuove e quindi il principio dell'equa distribuzione e della parità, sono già state superate" ci dice in novembre una cosa opposta a quella espressamente sancita...

PRESIDENTE - Non possiamo risponderne.

AVV. AMODIO - Eh?

PRESIDENTE - Non possiamo risponderne di quello che le scrive il Presidente del Tribunale.

AVV. AMODIO - Se il Tribunale riterrà di fare un provvedimento risponderà dicendo "non lo so". Essendo una questione...

Essendo una (inc.) che involge la costituzione regolare del Collegio, ritiene questo difensore, che in base alle norme che egli conosce ci dovrebbe essere un provvedimento e in questo provvedimento dovranno essere esaminati anche gli atti emessi dal Presidente. Quando si fa questa ultima citazione e si dice "guardate che tanto si poteva derogare a queste regole nuove sancite nel 2013, perché effettivamente c'è una normativa tracciata dal Consiglio Superiore della Magistratura" e si cita un articolo 53 che non c'entra niente perché riguarda l'assegnazione di processi nel settore del Diritto del Lavoro, allora noi - torno a dire - ci troviamo in una situazione di profonda sofferenza dal punto di vista della ricostruzione di ciò che correttamente doveva essere fatto dal punto di vista della Costituzione. Torno a dire, la nullità è una nullità che deriva primo dalla mancanza di un provvedimento e noi essendo andati a caccia di questo provvedimento per lungo tempo non l'abbiamo avuto, non abbiamo avuto il secondo provvedimento di cui parla il Presidente, quello che antecedentemente avrebbe assegnato già il processo a codesto Collegio, ci troviamo di fronte alla elusione dei principi sanciti nelle regole tabellari, al punto che c'è una forte oscillazione nelle risposte che ci vengono date fra l'applicazione delle regole del 2013 e l'applicazione delle regole antecedenti. Tutto questo comporta,

ovviamente, una declaratoria di nullità assoluta del provvedimento o meglio sarebbe a dire di inesistenza perché non essendo mai stato emesso è un problema di inesistenza ed è uno dei casi tipici che sono (inc.). Non passo in rassegna la giurisprudenza della Corte di Cassazione, loro la conoscono, la giurisprudenza però segnala sempre questo, non è che le regole tabellari oramai con la sensibilità che si è acquisita sul piano costituzionale attraverso l'articolo 111 sono imperscrutabili, sono dal punto di vista applicativo qualche cosa che sta oltre una siepe e che non può essere sindacato, può essere fatto e noi vi chiediamo questo, vi chiediamo di ricostruire tutto questo iter e con l'imparzialità che è vostra e della quale noi non dubitiamo assolutamente, voi possiate dire che il procedimento che è stato seguito fino ad ora non è rispettoso per nulla delle regole, né quelle tabellari e né quelle stabilite dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, che consente di sindacare tutto ciò. Quindi io concludo e deposito una memoria...

PRESIDENTE - Deposita anche i provvedimenti a cui ha fatto riferimento?

AVV. AMODIO - Certo, tutti i provvedimenti e tutte le lettere ovviamente, perché diciamo è il fatto processuale. Da questa produzione, volevo segnalare, manca soltanto la lettera 27 novembre che è... Sarà prodotta fra poco dalla

collega che aveva fatto la sua richiesta e quindi c'è...  
Ci sarà la richiesta fatta dalla collega e la risposta...  
E consente a loro proprio di confrontare e rendetevi  
conto insomma dell'aspetto esterno nostro, cioè noi siamo  
esterni rispetto all'ufficio giudiziario, conosciamo le  
cose che ci vengono dette ed è per questo che vi  
sollecitiamo a prendere conoscenza, a ricostruire ciò che  
è avvenuto e a darci una risposta, magari una risposta  
tranquillante perché verrà fuori che il provvedimento c'è  
e noi ci siamo sbagliati e non siamo riusciti a percepire  
quando, perché... Non voglio riprendere il discorso di  
prima, ma i temi sono ben chiari a questo punto. Grazie.

PRESIDENTE - C'era... La collega chi era che doveva produrre  
l'altro... È lei, Avvocato?

**Difesa - Avvocato Francini**

AVV. FRANCINI - Intervengo successivamente al professor Amodio  
e quindi non mi, diciamo, dedicherò all'argomentazione  
relativa alla sussistenza o insussistenza, ma alla  
necessità che questo collegio difensivo ha di proporre  
all'attenzione di questo Collegio e di chi altro dovesse  
essere investito della questione, la verifica di  
correttezza dell'instaurazione del Collegio. Io credo di  
dover necessariamente fare una preliminare digressione  
che sento doverosa personalmente nei confronti dei  
componenti del Collegio che conosco da tanti anni eh, non

voglio che passi un messaggio che è inopportuno, perché non è il senso poi, si rischia che il messaggio inopportuno si trasformi nel senso dell'eccezione e invece questa eccezione, per quello che riguarda me e per coloro che... A nome dei quali io intervento il senso ovviamente non è quello che vado ora a rappresentare. Non è un problema di sfiducia, non è un problema di mancanza di rispetto, non è un problema di, in qualche modo, censure sulla costituzione detenuti un Collegio che è sicuramente il miglior Collegio che può toccarci, il problema è diverso a mio modesto parere. È un problema che in effetti a ben vedere dovrebbe riguardare non solo le Difese, ma tutte le Parti del processo. Noi siamo qua a celebrare un processo che porterà ad un esito che è una sentenza e ragionevolmente per qualcuno molto pesante, questa sentenza deve essere alla fine di un percorso nel quale ogni passaggio - e io l'ho già detto l'altra volta in altro argomento - deve essere certo, legittimo, verificato e quindi verificabile. Il primo passaggio ovviamente è l'instaurazione del Collegio, perché gli altri non sono soggetti che si scelgono il processo, salvo le Parti Civili, ma è ragione diversa. Ebbe, io credo che anche coloro che stanno dietro questo processo e cioè i signori che sono qua e che attendono giustizia, necessitino di avere certezza e sicurezza che chi giudica gli imputati sia soggetto che a quell'opera è stato

chiamato per un meccanismo che la nostra casta costituzionale prevede e garantisce e cioè il sistema di individuazione del Giudice naturale attraverso la sua precostituzione. Su questo mi fermo, sono concetti e espressioni che tutti noi conosciamo e ai quali certamente non posso dare contenuto io, mi tradirei sicuramente e irrimediabilmente, ma sono concetti e principi nei quali tutti noi crediamo fortemente ed allora mentre io personalmente non ho nessuna difficoltà a fare questa premessa, doverosa e che credo che riguardi tutti i componenti delle schiere difensive di questa aula, cioè a spersonalizzare completamente la questione che è stata posta dal professor Amodio con... Da (inc.) suo e che da me viene solamente ricordata la necessità di riportarsi ad una memoria nella quale essa è comunque declinata puntualmente, nello stesso momento io credo che sia necessario ed opportuno che per la tutela della serenità del giudizio che dovranno subire coloro che alla fine del processo subiranno gli effetti di questo processo e cioè la sentenza ed in particolar modo di coloro che saranno condannati, ma io mi permetto di dire anche nel rispetto di coloro che questa sentenza aspettando per sentirla la giustizia, cioè per veder fatta giustizia è necessario che tutti si sia certi e garantiti sulla correttezza di tutti i passaggi. Ho richiamato all'attenzione di tutti il principio secondo

il quale non si depositano le memorie con cose che non sono passate, ebbene a questi principi generali nei quali tutti noi crediamo e con questo mi taccio e vado avanti sull'altra argomentazione, io mi riporto e mi riferisco nel procedere alle questioni che vado a sottoporre all'attenzione del Collegio. Il professor Amodio ha puntualmente ricostruito le ragioni di una nullità nella quale anche noi crediamo e rispetto alla quale ci riportiamo e della quale chiediamo la valutazione da parte di questo Collegio, una nullità che si fonda sostanzialmente sull'iter, sulla storia che ha portato alla nomina di questo Collegio. Gli atti di riferimento, per quello che riguarda la memoria che è a firma di tutti i difensori che semplicità definirei della compagine tedesca, perché gli altri sono R.F. e anche un'altra parte sono Cima, contiene l'indicazione degli atti successivi dei quali abbiamo avuto contezza facendo una richiesta a settembre di questo anno. Le ragioni di quella richiesta le ha già indicate il professor Amodio e non le ripete, la risposta che abbiamo ottenuto è stata una risposta a doppia mano del Presidente del Tribunale, il dottor Mormino, che ci girava una nota interna, ma chiaramente ostensibile, anche perché non vi è ragione per cui gli atti che preconstituiscono un Collegio che deve valutare una vicenda di questa genere siano ovviamente atti non conoscibili dalle Parti, posto che

sono atti che sono soggetti a verifica e l'unico modo di verificarli è ovviamente conoscerli. Ci viene comunicato l'atto del Presidente Mormino e la nota del Presidente dottor Pezzuti al quale non facciamo un processo in contumacia, Presidente, lungi da noi, chiediamo solamente la verifica puntuale di un passaggio che non ci è sembrato trasparente, ma non trasparente nell'accessione negativa, trasparente in ultimo... perché non trasparente? Perché in ultimo è stata negava a questa difesa, che ne ha fatto istanza, alla fine la conoscenza di un atto che sembra essere il cardine della scelta di questo Collegio. Ebbene, in quell'atto vengono indicate le ragioni che si susseguono sostanzialmente anche in termini temporali, che hanno giustificato la scelta di questo Collegio. La prima cosa che aveva destato grande sorpresa nelle difese e lo dico perché questa è la riflessione che è serpeggiata nell'immediatezza, appena è stato indicato il nome dei componenti di questo Collegio con un uso abbastanza particolare, il nome del Collegio, il nome dei componenti del Collegio non si fa mai, la cosa che ci ha sorpreso è che tutti noi sapevamo che sino al 13 di settembre la legge che stabiliva il vostro trasferimento a Lucca e quindi la possibile vostra... Il possibile vostro inserimento, anzi incerto vostro inserimento nei Collegi del Tribunale di Lucca non era ancora in vigore, perché quella legge, se io non sbaglio,

è entrata in vigore il 13 settembre. Quella legge è entrata in vigore il 13 settembre e tant'è che fino a quel giorno voi eravate a fare i Giudici a Viareggio.

PRESIDENTE - Per completezza, Avvocato, le dico che c'era un invito del Consiglio Superiore ai Dirigenti degli uffici a programmare con largo anticipo la destinazione dei Giudizi delle sezioni accorpate presso gli uffici (inc.).

AVV. FRANCINI - Ed è quella la ragione per la quale infatti il Presidente Mormino su sollecitazione del Presidente Pezzuti aveva chiesto... Cioè aveva disposto con il Decreto 15 del 2013 la variazione tabellare al fine di disciplinare il meccanismo di ingresso dei Giudici di Viareggio sul Tribunale di Lucca. Anche quel Decreto del Presidente Mormino però aveva una data di efficacia, indicata esplicitamente all'ultima pagina, nell'ultimo passaggio, "per questi motivi dispone la variazione tabellare urgente di (inc.) a far data dal 13 settembre 2013". Allora, era sorpresa non dei colleghi che ovviamente venivano da fuori, ma di noi che siamo del foro di... Vicini e qualcuno anche del Foro di Lucca, io sono del Foro di Pisa, ognuno ha i suoi problemi, ebbene abbiamo notato che in quel momento certamente voi non componevate un Collegio a Lucca e che lo avreste composto anche se non fosse stato disposto quel rinvio, per esempio, ma lo dico così a titolo di (inc.) giornalistica

di cui molti parlavano. Perché questo è un dato con il quale non possiamo far finta di non confrontarci, si è parlato di far slittare questa riforma, secondo la quale era disposto l'accorpamento delle Sezioni Distaccate alla Sezione principale, però non nonostante questo indipendenza di questo dato che tutti sappiamo quanto era in discussione in quel momento, noi vedevamo il processo assegnato ad un Collegio che poteva magari non esserci a questa data o a quella data che era la data di (inc.). Ed allora questo è un profilo rispetto al quale noi abbiamo ritenuto di procedere con quelle verifiche. Le altre ragioni della nullità, che ha già ampiamente indicato il professor Amodio, io le richiamo, rappresentando al Collegio e ai colleghi ai quali poi distribuirò la copia della memoria, che noi l'abbiamo, dettagliatamente per quanto siamo stati capaci, indicate nella memoria che andiamo a depositare con tutti i loro allegati. Due parole invece mi corre l'obbligo, come si dice in questi casi, di fare... Di sottoporre alla vostra attenzione in relazione a quell'ultima mia richiesta, devo dire mi ha molto sorpreso e devo dire mi ha anche un po' dispiaciuto, io avevo letto nella comunicazione del dottor Mormino con la quale ci rispondeva dicendo "signori, l'assegnazione di questo processo è avvenuta secondo questo meccanismo come da nota del Presidente Di Sezione" il quale Presidente di Sezione chiudeva la

propria relazione dicendo che condivideva le esigenze di trasparenza che il Presidente Mormino aveva pure indicato e si metteva a disposizione per porre tutti in condizione di conoscere onde verificare e garantire, ognuno per conto proprio, ognuno di noi ai propri clienti, la puntuale e rigorosa applicazione della legge e la correttezza l'instaurazione di questo Collegio e quindi lo svolgimento del processo. Leggendo quella nota, peraltro, era impossibile, e il professor Amodio l'ha già detto, non notare che vi era un richiamo esplicito ad un atto che non era depositato e a quell'atto io ho chiesto di accedere, proprio nell'ottica di questa trasparenza che mi veniva invocata e richiamata, "condivido le ragioni di trasparenza e sono a disposizione". Chiedo di conoscere l'ultimo atto che probabilmente avrebbe chiuso l'argomento e l'atto non mi viene dato con una motivazione che in effetti ha ragione il professor Amodio è abbastanza imbarazzante. Devo ammettere che l'ho letta un paio di volte, perché il passaggio finale, seppure si pone a chiusura di una esposizione che è sostanzialmente quella che era già contenuta nell'istanza da me predisposta, ma da me per conto anche dei colleghi, poi alla fine qualcuno che firma e che magari è vicino alla sede ci vuole, ebbene in quel provvedimento si fa un esplicito riferimento ad un atto interno "atteso conseguentemente che in ordine all'assegnazione del

processo che del (inc.), non riveste alcuna rilevanza il decreto interno" decreto interno al quale si faceva riferimento nel provvedimento precedente che lo chiamava espressamente, dicendo che era un atto di organizzazione dell'ufficio interno appunto, senza indicarlo per data e per oggetto, se non genericamente, e sembrava essere l'atto che aveva guidato, che aveva costituito il percorso per l'assegnazione del processo. Dopodiché si fa riferimento alla necessità ed opportunità a che il provvedimento abbia contenuti vari e si specificano questi provvedimenti dicendo, e se non fosse perché non voglio avere uno spirito polemico e non ce l'ho, ma mi verrebbe la voglia di fare una riflessione, mi si dice che "la distribuzione dei processi pendenti fra tutti i Magistrati del settore Penale - che era contenuta o in qualche modo disciplinata in quel decreto interno - è peraltro più volte superata da successive emergenze organizzative che pure hanno in parte già determinato il mutamento del criterio di assegnazione richiamato". Allora, noi abbiamo una nota che ci viene data, un atto che non conosciamo che sembrerebbe essere l'atto guida, l'atto guida nella comunicazione del 27 novembre a sua volta diventa un atto che avrebbe nuovamente modificato. Ricordo a me stessa che la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 19199, non avevo mai letto tante vostre circolari, devo dire, che è sulla formazione

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 precisa che "le deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione disciplinati dall'articolo 57 punto 1 sono ammesse alla ricorrenza di condizioni e perché si garantisca quella precostituzione del Giudice naturale devono essere ovviamente conosciute e conoscibili e quindi motivate", qui invece si fa riferimento ad atti il cui contenuto e la cui data e il cui riferimento ci è ignoto, tanto che mi verrebbe da chiedere anche quelli, per capire quale è il percorso, ma senza spirito polemico. Mi spiace che... Mi spiacerebbe se si pensasse che questo è uno spirito polemico o che noi abbiamo in qualche modo un pregiudizio rispetto a questa cosa, la verità è che noi vogliamo avere un giudizio sereno su questa vicenda, su questo passaggio per poi subire serenamente un processo giusto che porterà alle conseguenze nelle quali... Alle quali siamo peraltro pronti, nel senso che siamo pronti a fare il processo e a vederlo svolgerlo dinnanzi a noi. La chicca poi che francamente mi ha colpito è che, sempre in questa nota, mi si richiama l'opportunità e la sollecitazione del Consiglio Superiore della Magistratura ai Dirigenti ad apportare correttivi affinché non sia possibile la scelta del Giudice ad opera della Parte. È chiaro che questa cosa qui mi ha svegliato e ho detto "come ad opera della Parte" e da quando in qua ci si sceglie il Giudice? In

genere l'imputato è scelto dal processo, nel senso che si trova lì dentro e cerca in qualche modo di uscirne, ma certamente non si sceglie il Giudice. Ma il problema è che la citazione è tendenziosa, *absit iniuria verbis*, perché è recuperata dall'articolo 53, che come giustamente ricordava il professor Amodio, si occupa non dell'assegnazione degli affari penali, ma della distribuzione degli affari tra i Magistrati alle sezioni di lavoro e quello è possibile farlo, perché se io conosco i sistemi posso ottenere in qualche modo questa diciamo gestione. Allora, su tutte queste ragioni che hanno certamente, lo comprenderete, non rasserenato il quadro, si fonda quell'eccezione di nullità alla quale in primis io mi riporto con la memoria che vado a depositare con i suoi allegati, affinché questo Collegio la valuti. Mi permetto però di sollecitare il Collegio ad un'altra riflessione, perché, se mi è concesso l'uso di una frase forse un po' da gente di mare, no? (Inc.) rispetto a questa ipotesi ce n'è un'altra, cos'è se non è una nullità e a cosa si riferisce il Presidente quando dice "guardate che questa cosa passa sulla testa del Collegio" me lo sono segnato prima nell'interelocuzione simpatica che c'è stata fra il Presidente del Collegio e il professor Amodio che esponeva la sua questione, "questa cosa passa sulla testa del Collegio", ha ragione, Presidente, ma invero ha ragione perché ha ragione,

perché è il Presidente del Collegio, ma più che altro perché così dice il Consiglio Superiore della Magistratura, perché sempre in quella circolare numero 19199 del 27 luglio 2011 viene introdotto e salutato da parte della Magistratura, vi confesso che fino a che non l'ho letto non ne avevo conoscenza, in particolar modo mi riferisco ad una relazione a Trento tenuta il 29 novembre 2011 da tale dottor Bruno Giangiacomo Presidente aggiunto della Sezione dei Giudici delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, il quale in quell'occasione salutava positivamente l'introduzione in questa circolare di un passaggio che è registrato all'articolo 52 punto 1. Questo passaggio è quello secondo il quale allorquando si possa porre un problema di violazione dei criteri tabellari è previsto, mentre prima non lo era, un intervento che è disciplinato come segue "l'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al Dirigente dell'ufficio, mentre la loro attuazione è demandata al Presidente della Sezione o al Magistrato che lo dirige ai sensi dell'articolo 47". Il Dirigente dell'ufficio e il Presidente della Sezione ovvero... Aspettate, ho sbagliato. Scusate... Il dirigente dell'ufficio e il Presidente della Sezione ovvero il Magistrato che la dirige nella... Scusate, "l'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al Dirigente dell'ufficio fermi i doveri di vigilanza e il potere sostitutivo del dirigente

da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari l'attuazione è demandata al Presidente della Sezione". La verità è che con questa ultima circolare che disciplina il sistema tabellare per il biennio... il triennio 2012/2014 il Consiglio Superiore della Magistratura introduce una sorta di tutela reale, non lo so chiamatela come volete, una garanzia interna, una ipotesi di autotutela da parte del Presidente del Tribunale, in relazione all'operato del Presidente di Sezione allorquando vi sia un problema di rispetto dei criteri tabellari. Questa possibilità, che è introdotta all'articolo 52 punto 1 della circolare richiamata, è stata salutata, come dicevo, dalla Magistratura in termini positivi, perché ha risolto quello che sembrava un problema irrisolvibile, cioè la violazione tabellare è necessario per forza riferirsi al Consiglio Superiore della Magistratura per vederla risolta oppure vi sono percorsi diversi? Ebbene, con questa circolare è stato introdotto un percorso alternativo più semplice, di autotutela spiccia se mi è concessa questa semplificazione, cioè di quel percorso secondo il quale il Presidente del Tribunale rivede l'utilizzazione e la gestione di quelle tabelle e verifica e ove vi sia, a suo parere, una violazione può provvedere con un potere sostitutivo.

PRESIDENTE - Che è sempre soggetto all'approvazione finale del

Consiglio Superiore della Magistratura.

AVV. FRANCINI - Certo.

PRESIDENTE - Giusto per completare la sua spiegazione.

AVV. FRANCINI - Ci arrivavo, ci arrivavo. Io non è che penso che il Presidente Mormino modificherà o possa modificare, io credo che, ed è questa la richiesta in ipotesi che vado a formulare e che è già dedotta nella nostra memoria, io credo che di fronte al dubbio sulla corretta applicazione delle tabelle, che hanno portato all'assegnazione del processo a questo Collegio piuttosto che ad un altro, sia opportuno, stante la rappresentazione da parte del Collegio difensivo e io qui parlo per, ripeto, la compagine tedesca, sia opportuno che sia investito, come alternativa alla vostra soluzione, se non vi è la nullità che viene dedotta, ma sussiste un dubbio sulla corretta applicazione delle tabelle è opportuno che sia invocato quel potere di controllo e di sostituzione del Presidente del Tribunale al quale noi facciamo richiesta che sia trasmessa la verifica di questa correttezza, proprio per rispondere a quell'istanza del Presidente secondo il quale la questione passa sulla testa del Collegio in quale in effetti è scelto e non sceglie come diceva De Andrè. Bene, allora, in questi termini noi chiediamo che sia in primo luogo valutata la sussistenza nella nullità, così come dedotta e argomentata dal professor Amodio alla cui

argomentazione ci riportiamo e che deduciamo comunque articolatamente nella memoria che vado a depositare e che contiene, lo ripeto per il verbale, tutta la documentazione richiamata, ma in ipotesi chiediamo che il Collegio voglia valutare di attivare, nel senso che ho precisato, l'articolo 52 punto 1 al fine di far operare la verifica... Il controllo e la verifica da parte del Presidente del Tribunale la correttezza dell'applicazione del sistema tabellare. Grazie.

PRESIDENTE - Non ci sono altri difensori...? Avvocato Giorgi?  
Sulla stessa questione.

**Responsabile Civile - Avvocato Giorgi**

AVV. GIORGI - Non credo di esserci solo io, comunque io ci sono. Io ci sono anche se parlo dopo due illustri difensori, parlo dopo un maestro quale il professor Amodio e una valentissima, bravissima collega quale l'Avvocato Francini, ma volevo precisare alcuni punti e dare una certa concretezza a questa vicenda che è inutile che io lo dica a voi, visto che ci vediamo da anni quotidianamente, di certo non vuole essere, non vuole esprimere un preconcetto rispetto al Giudice, ma risponde soltanto ad un'esigenza di legalità. Ad un'esigenza di legalità di questo processo e innanzitutto, proprio perché di legalità si tratta, al fondamento della costituzione del Giudice e dunque alla sua

precostituzione perché sia rispettato il 25 e perché il processo sia giusto. Allora, voi sapete, ne ha parlato prima il professor Amodio, ma sapete voi quanto me come l'articolo 33 del Codice di Procedura Penale che è la norma che genericamente attribuirebbe irrilevanza alle questioni sull'assegnazione dei processi... Degli affari, attribuirebbe irrilevanza ai fini del determinarne una nullità, in verità è una norma che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione poi ha profondamente delimitato, profondamente delimitato perché ha detto con chiarezza do... Quella norma incontra un limite e su di essa prevalgono gli articoli 25 e 111. Dunque, il principio di precostituzione del Giudice e i principi di imparzialità e di terzietà devono prevalere su quella vuota norma che dice "beh ma questa non è roba che attiene alla capacità del Giudice" dice la Corte di Cassazione "no, no, attiene eccome alla capacità del Giudice", non la mera inesatta applicazione di criteri tabellari, non questioncine amministrative del tipo un Giudice è ammalato e l'hai sostituito e non si sa perché, ma certo attiene alla capacità del Giudice la designazione dello stesso che sia avvenuta *extra ordinem*, che sia avvenuta al di là della regola tabellare o comunque con violazioni tali e concrete e precise da poter configurare una designazione *ad hoc*. Ecco, studiando le carte e non solo i carteggi, i carteggi

peraltro, Giudice, faccio presente carteggi noti oramai a tutti gli Avvocati del Foro di Lucca e quindi senz'altro, io non so se a voi noti, ma certo agli Avvocati di Parte Civile note perché lettere che furono inviate dall'Avvocato D'Apote e dal professor Padovani al Presidente del Tribunale, le relative risposte e la variazione tabellare, se non sbaglio, numero 15 del 2013 furono poi divulgate tramite il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, Avvocato Garibotti, a tutto il Foro, per cui sono ovviamente lettere, risposte e documentazioni a noi tutti noti, non so se a Viareggio fossero arrivate, ma nelle e-mail... nella mailing list dell'Ordine di Lucca tutta questa documentazione è stata trasmessa. Allora quale è il primo problema che noi ci siamo posti, noi intendo dire Collegio Difensivo, circa il rispetto del principio di precostituzione? Ha accennato lei prima ad una circolare del CSM che avrebbe in qualche modo anticipato l'efficacia del Decreto Legislativo che attuava la soppressione delle Sezioni Distaccate e beh precisiamolo il contenuto, precisiamo il contenuto. Noi sappiamo cosa dice il Decreto... No, il mio... Vuole sapere dove voglio arrivare? Glielo dico subito e poi ve lo motivo? Facciamo così, va bene lo stesso.

PRESIDENTE - Ce lo dica subito.

AVV. GIORGI - Voglio arrivare che anche laddove un

provvedimento di assegnazione ci fosse stato, e noi sappiamo che non c'è perché nessuno ce l'ha dato, sarebbe un provvedimento illegittimo e le spiego perché. Sarebbe un provvedimento illegittimo perché il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 numero 155 è molto chiaro nello stabilire quale è la data di efficacia di questo Decreto, si dice con chiarezza e parlo dell'articolo 11, che il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su La Gazzetta e questo è chiaro, lo sappiamo, ma il comma 2 dice "salvo quanto previsto al comma 3 le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto". I 12 mesi noi sappiamo che scadevano il 13 settembre 2013. Le disposizioni che hanno questa data di efficacia sono anche quelle su quale sia la sorte dei Magistrati e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi, lo disciplina l'articolo 5, l'articolo 5, ci ha detto l'articolo 11, che è efficace decorsi 12 mesi, il 1 settembre 2013 e dunque il 13 settembre 2013 cosa avverrà leggendo l'articolo 5? Che i Magistrati che esercitano le funzioni anche in via non esclusiva presso le Sezioni Distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del Tribunale, quando? Il 13 settembre 2013. E infatti la norma transitoria che è l'articolo 9 disposizione transitoria

nulla dice circa un eventuale anticipazione di trasferimento, quindi il dettato della legge è questo, esiste una data di entrata in vigore, ma esiste una data di efficacia ed è un anno dopo. E non è, come non poteva essere, che il CSM dice diversamente, perché il CSM il 12 novembre 2012 si pone proprio questo problema, prime misure organizzative riguardanti le Sezioni Distaccate in attuazione delle previsioni legislative di cui al Decreto Legislativo 155/2012 e il CSM dice "sono due diverse date" che vorrà dire che sono due diverse date? Facciamo finta che sia la stessa e che le Sezioni si considerino già soppresse alla data di entrata in vigore di questo decreto o invece no? Ecco, leggendo proprio questa circolare del CSM, il CSM dice e cito, cito perché poi è ovvio che un qualunque provvedimento dovrà essere motivato esattamente in forza delle osservazioni scritte e verbali che noi faremo, cosa dice il CSM? Dice "i sostenitori di tale opzione interpretativa ritengono che potrebbe ragionevolmente opinarsi che le Sezioni Distaccate già non esistono più", quando lo dice il CSM? Il 12 novembre 2012. Già non esistono più con tutte le conseguenze in punto di competenza e di persistente configurabilità dei Magistrati coordinatori e quant'altro, "tale lettura però - dice il CSM - non è idonea a superare il chiaro dato legislativo posto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 155/12", che

come si è già rilevato distingue tra data di entrata in vigore e data di acquisto di efficacia. Il Legislatore non ha inteso sopprimere sin dal 13 settembre 2012 le Sezioni Distaccate che quali articolazioni interne di un unico ufficio giudiziario per ulteriori 12 mesi da tale data devono ritenersi pienamente operative, lo sappiamo e voi avete celebrato udienza, giusto? Avete celebrato udienza lì esattamente e quindi conclusivamente dice il... Ma, Presidente, non è di poco rilievo...

PRESIDENTE - No, no, sono cose che diamo tutti per scontato.

AVV. GIORGI - No, non lo so se le davamo tutte per scontato un provvedimento di assegnazione a quel Collegio non poteva esserci. Proseguo. Conclusivamente può allora escludersi che il Decreto Legislativo numero 155/12 abbia soppresso già dal 13 settembre le Sezioni Distaccate del Tribunale. Dunque, questo è il tenore del legge e della circolare del CSM e allora cosa fa il Presidente del Tribunale di Lucca quando risponde alla lettera dell'Avvocato D'Apote? Dice "caro Avvocato D'Apote e cari tutti voi, noi però abbiamo operato applicando la variazione tabellare 15/2013 , una variazione che proprio il Consiglio Superiore della Magistratura ci ha consigliato di adottare" e infatti la variazione tabellare 15/2013 c'è, ma non può mica e non lo fa anticipare l'efficacia di quel Decreto Legislativo di mesi rispetto alla sua efficacia stabilità per legge e infatti voi questa

variazione non potete non conoscerla, perché la conosciamo noi, ma poi organizza il vostro ufficio...

PRESIDENTE - È stata anche approvata dal CSM.

AVV. GIORGI - Le potrei anche dire la data, perché in effetti quando le viene detto che ci siamo... Che abbiamo studiato e abbiamo studiato allora in questa variazione tabellare che è stata approvata dal CSM di giugno però il Presidente del Tribunale dice una cosa molto chiara, dice "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 155/12 a decorrere dal 13 settembre 2013 la Sezione Distaccata di Viareggio sarà soppressa" è esatto, lo sappiamo, a decorrere da... E allora ci vuole una variazione tabellare che a far data del 13 settembre 2013 preveda una nuova organizzazione della Sezione Penale e dunque con decorrenza dal 13 settembre 2013 i procedimenti penali a rito collegiale saranno suddivisi in misura paritaria tra tre Collegi a composizione fissa. Con decorrenza dal 13 settembre 2013 i procedimenti penali saranno suddivisi. Questo Decreto, questa variazione tabellare, la variazione tabellare urgente di cui infra dispone "P.Q.M. dispone la variazione tabellare urgente di cui infra a far data dal 13 settembre 2013". Dunque, coerentemente col dettato della legge, coerentemente con l'interpretazione del CSM il dottor Mormino adotta una variazione tabellare a far data dal 13 settembre 2013 e dice che è con decorrenza dal 13

settembre 2013 che i procedimenti penali a rito collegiale saranno suddivisi e non prima di questa data. Noi ci troviamo con un Decreto di Rinvio a Giudizio pronunciato il 18 luglio e non il 13 o il 14 settembre, ma pronunciato il 18 luglio, un Decreto che non indica il rinvio a giudizio dinnanzi al Collegio Tre, perché il dottor Dal Torrione lo sa che il Collegio Tre non c'è, perché il Collegio Tre scritto qui ci sarà a far data dal 13 settembre e non è strano che il dottor Dal Torrione dica "si dispone il Rinvio a Giudizio dinnanzi al collegio composto da". È ovvio, come ha detto prima il professor Amodio, la cosa ci sorprende e infatti anche il Presidente del Tribunale poi rispondendoci ci dice "in effetti avete ragione, il dottor Dal Torrione ha indicato tre nomi, ma l'indicazione è assolutamente superflua", ma qui il punto non è se l'indicazione sia superflua o no, qui il punto è che il Collegio Tre dinnanzi al quale questo processo è chiamato esiste dal 13 settembre e secondo questa tabella che ha citato Mormino dal 13 settembre ad esso potevano venire assegnati, non il 18 luglio, non, ma su questo forse parlerà il professor Masucci, non so, non certo in epoca ancora precedente, perché se il Giudice è precostituito e se osserviamo quelle tabelle che vigevano prima di queste il Collegio veniva determinato... Le note tabelle del Tribunale di Lucca 2009/2011 poi prorogate fino a questa dicevano che

il Collegio si determinava proprio perché i criteri tabellari devono garantire quell'automatismo che solo garantisce il rispetto della precostituzione del Giudice anche come persona fisica, questo dice il CSM, bene se noi guardiamo quei criteri tabellari lì, 2009/2011, il Collegio doveva essere individuato automaticamente sulla base della data di iscrizione al ruolo dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. Questo processo ha preso un numero di ruolo G.I.P./G.U.P. nel 2010 e bene allora le tabelle che vigevano prima di questo dicevano che quel Giudice naturale doveva essere automaticamente determinato così. Poi arrivano queste tabelle, queste tabelle che però... Queste tabelle che però non c'erano quando è stato disposto il Rinvio a Giudizio, non erano efficaci ed ecco perché dico se un provvedimento di assegnazione ci fosse stato sarebbe clamorosamente illegittimo ed è la stessa Cassazione che quando si pronuncia proprio sulla nullità conseguente ad un vizio di capacità del Giudice una fra le tante eh, 18 luglio 2012 Cassazione Penale Sezione Terza, laddove si dice proprio che vi sono situazioni in cui si può parlare di una designazione *extra ordinem* realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, io dico persino al di fuori della legge, ma lo dice... Lo dice questa sentenza della Corte di Cassazione e dice "vediamo un attimo se la violazione denunciata dal ricorrente consiste in una diretta e immediata violazione

di legge o una irregolarità amministrativa". Noi non siamo qui a denunciare una irregolarità amministrativa, noi non siamo qui a dire "ci voleva quel Collegio o quell'altro, avete applicato male le tabelle", noi siamo qui a dire che questa designazione è una designazione *extra ordinem*, che è una designazione fatta prima. Il professor Amodio citava quell'articolo di stampa de Il Tirreno, quell'articolo di stampa de Il Tirreno è di aprile, è di aprile, forse non erano neanche quelle tabelle passate dal Consiglio Giudiziario che pur pure essendo urgenti dovrebbero entrare in vigore quando il Consiglio... Se non sbaglio la variazione tabellare urgente entra in vigore quando il Consiglio Giudiziario li approva e allora è chiaro che vengono dei dubbi, ma non dei dubbi sulla bontà dei signori che abbiamo davanti che, voi lo sapete, ci piacciono, ma non è questo il punto, ci viene dei dubbi sul meccanismo con cui si è precostituito e questo è proprio un'esigenza di legalità di questo processo. Vado oltre veloce, vado oltre ma posto che sempre la Cassazione e qui sono a Sezione Feriale, P3 se non sbaglio dice con chiarezza che quando si esaminano queste questioni bisogna aver riguardo... La sentenza è 9 settembre 2010 Sezione Feriale e lì però gli Avvocati purtroppo non erano riusciti a trovare le pezze d'appoggio, la Cassazione dice "non ce l'avete documentato" però il principio che afferma è esattamente

il principio di cui parliamo in questo processo e dice troviamo ogni situazione... "Questi accertamenti devono essere risolti caso per caso, gli accertamenti delle situazioni limite sopra descritte, l'indagine relativa all'arbitraria costituzione del Giudice concernendo una *questio facti* deve essere risolta in stretta relazione alle peculiari connotazioni di ogni singola vicenda processuale" e allora io ora ne ho detto una, la legge però qual è l'altro... gli altri problemi? Quelli a cui accennavano il professor Amodio e l'Avvocato Francini. Allora si dia per buono ma così non è, che questa variazione tabellare è stata efficace prima, prima del termine della legge, era efficace prima e quindi questo Collegio c'era già e allora però guardiamo i criteri tabellari, perché non è che il Presidente di Sezione può inventarsi o prendere... Stralciare i criteri tabellari o espungere singole frasi, perché qui c'è... Sono chiarissimi i criteri di assegnazione, con decorrenza dal 13 settembre 2013 "i procedimenti penali a rito collegiale saranno suddivisi" ebbene cosa doveva accadere con decorrenza dal 13 settembre 2013? Che il Terzo Collegio di nuova composizione riceverà le nuove assegnazioni fino ad arrivare ad un numero pari di procedimenti tra i tre Collegi. Quindi il Collegio che noi abbiamo davanti, secondo quei criteri automatici che il CSM impone ai dirigenti degli uffici, proprio per

garantire la precostituzione del Giudice, questo Collegio in automatico avrebbe dovuto avere tutte le nuove assegnazioni fino ad arrivare ad un numero pari di procedimenti penali. Noi sappiamo, ma voi sapete prima di me e prima di tutti noi che così non è, ma allora se fosse vero che, come non è, che queste tabelle derogando alla Legge sono entrate in vigore prima persino dell'articolo de Il Tirreno, sono entrate in vigore a marzo o sono entrate in vigore ad aprile e bene allora tutte le nuove assegnazioni in automatico dovevano andare al Collegio Tre e così non è. Nella memoria del professor Amodio e credo anche in quella dell'Avvocato Francini sono indicate le assegnazioni ed allora non mi si dica come dice il Presidente del Tribunale "abbiamo applicato la tabella 15" eh no, non l'avete proprio applicata la tabella 15 e che...

PRESIDENTE - Avvocato, non... Mi perdoni devo invitare lei anche perché seguiranno al rispetto rigoroso a questo punto del 491 comma 3 sui tempi necessari e (inc.), peraltro molto bene e ampiamente illustrata fino adesso dai suoi colleghi.

AVV. GIORGI - Benissimo. Va bene, finisco. Finisco anche se erano queste le circostanze di fatto a cui io mi volevo attenere. Non è vero quindi che si è fatta applicazione di questa tabella, non si poteva fare applicazione di questa tabella perché non poteva essere efficace, non si

è fatta applicazione di questa tabella e il dottor Dal Torrione ha indicato tre Giudici perché un Collegio non c'era, Il Tirreno ci dice a dicembre... Scusatemi ad aprile che questo processo va a questo Collegio, è chiaro che noi ora chiediamo trasparenza, chiediamo chiarezza totale, non ci bastano e anzi ci inquietano le risposte e la contraddittorietà delle risposte che viene data dal Presidente di Sezione. Per cui è ovvio che di fron... Quand'anche il provvedimento di assegnazione vi fosse sarebbe un provvedimento assolutamente illegittimo, sarebbe un provvedimento emesso *contra legem* o comunque viziato da nullità ex articolo 178 per difetto della capacità del Giudice, grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei. Allora, vi invito davvero al rispetto rigoroso del 491 terzo comma.

**Difesa - Avvocato Mittone**

AVV. MITTONE - Seguirò il suo invito e mi associo alle questioni che sono state proposte dai colleghi che mi hanno preceduto. Ci tengo però, senza ripetere gli argomenti, a puntualizzare un profilo, il profilo è e che questa questione non ha nulla a che fare con un dubbio, seppur previsto dal Codice, sulla vostra serenità ad affrontare questo processo. Come voi sapete e come si sa un conto è l'imparzialità soggettiva che ha a che fare con certi istituti, un conto è l'imparzialità oggettiva

che ha a che fare con la costituzione e la capacità del Giudice, potrei citare le sentenze della Cassazione, però visto che siamo in un clima europeo cito la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in una causa dell'Italia del 9 luglio 2013 dove si prende proprio in esame questa distinzione. Io ci tengo a farla perché noi... Veda, Presidente, non ci conosciamo, non ci conosciamo, io vengo da Torino, ma non vorrei che fosse da parte del Tribunale questa questione assunta con l'irritazione di chi pensa di non godere della fiducia, questa fiducia c'è, l'irritazione non deve esserci perché noi puntiamo a fare una verifica che sfocia in una dichiarazione di nullità in ordine alla costi... Alla capacità del Giudice come organo. Non puntiamo a fare nessuno processo in contumacia nei confronti di coloro che hanno designato voi a fare questo processo, perché se andassimo in Corte d'Appello e giudicassimo la sentenza del Tribunale dovremmo avere a che fare con i Giudici del Tribunale che non ci stanno a sentire. Noi abbiamo a che fare con quello che vi hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto ed io che vengo da lontano non posso che constatare, visto che anche nella mia sede, io sono di Torino, del Piemonte, la legge si è applicata anche da noi, le Sezioni Distaccate anche da noi hanno cessato di esistere il 13 settembre del 2013 e anche da noi, prima della soppressione delle Sedi

Distaccate coloro che operavano nelle sedi distaccate avevano il loro da fare nelle Sedi Distaccate, come voi penso avrete avuto a che fare ed allora le variazioni tabellari sacrosantamente adottate da parte di un accorto Tribunale, come è stato quello di Lucca, non può che far riferimento a quando questa soppressione delle Sedi Distaccate non avrà più luogo. Tanto è vero che la scorta linguistica della variazione tabellare 21 marzo 2013, al di là, devo dire, di una infelice parte iniziale laddove si dice che giungerà in Tribunale questo processo prima che ci fosse addirittura l'Udienza Preliminare come a pensare che fossimo tutti Rinvii a Giudizio, però questo fa parte delle predivinazioni del... Nella programmazione del lavoro, siamo abituati a ben altro, ma lasciamo perdere. Si parla sempre e soltanto... Vede... Vedano, Signori del Tribunale, venendo da una generazione in cui la lingua italiana ha il suo senso usare il futuro vuol dire programmare qualche cosa a venire, questa variazione tabellare è tutta impostata sul futuro, futuro perché ha a che fare dopo una certa data e parla di tante cose che voi avete sentito, io vi chiedo soltanto questo: di rispondere a questa nostra richiesta di chiarimento che sfocia in una richiesta di declaratoria di nullità, nell'affermare se, lasciamo perdere le notizie giornalistiche da parte di un giornale sensibile agli umori del territorio e portavoce dei drammi del

territorio, se ne può parlare a lungo, non è questa la questione di nullità sulla voce di un giornale, la questione ha a che fare con questa cristallina, trasparenza e devo dire anche un po' ingenua del G.I.P. il quale si pronuncia come forse non avrebbe dovuto pronunciarsi, ma neanche questo mi interessa perché il G.I.P. probabilmente turbato da un processo complicato, eccezionale che gli è capitato ha sbandato, forse non doveva fare così, a me interessa altro. A me interessa, veda, Presidente, che lei e i suoi colleghi del Tribunale pongano attenzione alla cronologia e allora il 18 luglio del 2013, noi eravamo qua, io vorrei sapere quale Collegio era capace in termini processuali, imparzialità oggettiva, mai verrà da me una frase sulla imparzialità soggettiva, oggettiva, il 18 luglio che Collegio c'era? Questo è il punto. Io la ringrazio di prendere annotazione su questo punto e attendo la vostra risposta.

PRESIDENTE - Anche lei, Avvocato, la invito alla brevità e se sono questioni già affrontate può bastare anche un richiamo.

**Responsabile Civile - Avvocato Masucci**

AVV. MASUCCI - Assolutamente, Presidente. Sì, certamente. Io avverto l'esigenza di intervento anche assai breve per il illustrare le ragioni che conducono questa Difesa a porre

insieme alle Difese che già si sono espresse il problema di un controllo sul rispetto del principio costituzionale fissato dal primo comma dell'articolo 25 della nostra Costituzione e cioè quello del Giudice naturale precostituito per legge, valore fondante è la legalità processuale. Vorrei sottolineare che è nostro fermo convincimento che il controllo su tale principio non possa non toccare in primo luogo proprio all'odierno Collegio, il quale si trova così rompendo uno schema forse fin troppo assorbito, ad essere, per molti versi, *iudex in re propria*, giudica sulla propria capacità. Noi desideriamo che sia questo Collegio a giudicare sulla propria capacità, perché siamo sorretti da un fermo convincimento, non soltanto circa la grande sapienza giuridica del Collegio, ma anche al contempo sulla sua particolare idoneità, migliore posizione per poter giudicare di sé stesso e in questo senso allora noi abbiamo sentito la necessità di sottoporre un vaglio che come lei, Presidente e i Signori del Tribunale, sanno benissimo è un vaglio che ad oggetto anche il semplice dubbio, il semplice dubbio che cada sul pieno rispetto della legalità processuale, in questo caso della legalità che si impersona, si rende concreta nella persona dei singoli Giudici e nell'organo che essi compongono. Ed allora a me preme chiarire da subito che la nostra eccezione di nullità ai sensi dell'articolo 178 lettera

a) cade sul provvedimento di assegnazione del procedimento al Collegio al quale si è richiamato il Presidente di Sezione, dottor Pezzuti, nella propria relazione del 25 settembre scorso, trasmessa al Presidente del Tribunale di Lucca, dottor Mormino, e cade altresì su altro provvedimento processuale, vale a dire sul Decreto che Dispone il Giudizio emesso il 18 luglio scorso dal G.U.P. dottor Alessandro Dal Torrione. Sono questi i due punti di riferimento, provvedimento di assegnazione formale o informale, scritto o orale che sia, Decreto che Dispone il Giudizio il quale recependo tale provvedimento o in via autonoma che sia ha indicato i componenti dell'odierno Collegio. Naturalmente, il Collegio sa benissimo, che l'articolo 185 comma 1 prescriverebbe anche la nullità di ogni atto consequenziale laddove quella originaria dovesse effettivamente essere ravvisata. Perché? Noi riteniamo che possa e debba porsi una verifica sulla possibilità di una nullità assoluta ed insanabile e assoluta ed insanabile, ma non c'è bisogno di dirlo, noi sentiamo anche il bisogno di sul levarla fin da subito, fin dall'origine, ci rendiamo sensibili ad un problema che per noi è effettivamente, mi consentiranno il termine, di igiene del processo, di verifica vera e propria originaria della legalità fin dalla sua radice. (Inc.) che ci sembra, nonostante il suo carattere assoluto e

insanabile, che anche nel pieno spirito di una lealtà processuale che intendiamo manifestare noi dobbiamo e avvertiamo l'onere di sollecitare nel Collegio questo (inc.). Perché parliamo di nullità? La nullità qui a che vedere, ma è stato detto benissimo e allora mi richiamerò soltanto alla capacità, nel senso di capacità particolare a giudicare nel singolo procedimento, questa nozione, come loro sanno benissimo, riviene da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sia pure su altro tema, sul tema della ricusazione e dei poteri del Giudice ricusato di emettere sentenza. Mi perdonerò, io non ne ho il ricordo a memoria, eventualmente poi la produrrò, ma è una sentenza del 2012 delle Sezioni Unite della Cassazione e parla proprio di capacità particolare a giudicare nel singolo procedimento. Con riferimento, dunque, a questa capacità bisogna stabilire perché essa possa venir meno, verrebbe meno se il Giudice non fosse precostituito e non fosse dunque Giudice naturale. Questa situazione si verifica nel nostro caso? C'è un punto di partenza evidente e cioè che l'odierno Collegio è stato istituito dalla variazione del marzo scorso come tale ed è stato indicato dai provvedimenti di assegnazione che lo hanno seguito, questi momenti seguono il fatto oggetto di contestazione e come concepiamo la precostituzione? Questo è un po' che potrebbe rimanere negli angoli oscuri o bui del nostro sistema, quando la costituzione parla di

precostituzione che cosa ci vuole dire? Precostituzione rispetto a che cosa? Bene, la risposta ha somnesso, molto somnesso - ad avviso di chi parla - è chiarissima, la precostituzione rispetto al fatto oggetto di contestazione e non a caso il primo comma dell'articolo 25 precede immediatamente il capoverso che parla della regola sulla base della quale si debba giudicare il fatto ed entrambe, Giudice e regole, debbono essere precostituiti a che cosa? Al fatto, ritiene questa Difesa. Ma prescindiamo pure da questa considerazione e della sua fondatezza, da questa opinione che pure largamente è condivisa dai massimi cultori del processo penale. Anche se noi volessimo coltivare un ulteriore riferimento a momenti successivi dell'iter processuale resterebbe che il Collegio in ogni caso è un Collegio in ordine temporale post costituito, post costituito rispetto al fatto che secondo la contestazione è ipotizzato come avvenuto, è ipotizzato dal punto di vista della sua qualificazione di illecito penale come è avvenuto il 29 giugno del 2009 e altresì successivo al momento della iscrizione del procedimento nel Registro delle Notizie di Reato, è successivo al momento della indicazione nominativa degli indagati, è successivo all'assegnazione di un numero G.I.P. che, se non erro, è avvenuto in occasione della richiesta di proroga del termine per le Indagini Preliminari, è successo

all'assegnazione di un numero G.U.P. in occasione dell'Udienza Preliminare, è successivo all'esercizio dell'azione penale con la richiesta di Rinvio a Giudizio, momento a partire dal quale il procedimento diviene processo e i fatti dedotti in contestazione divengono *re iudicandum* ed ecco che allora quello è il momento che noi dobbiamo prendere in considerazione, a me sembra, come un momento ultimo che in ipotesi valga a stabilire precostituzione oppure no. Certo sì è, e le Signorie Loro hanno sicuramente presente, che le tabelle in vigore al momento in cui sarebbe avvenuto il fatto in contestazione prendevano in considerazione per fissare il Giudice, come è già stato detto dall'Avvocato Giorgi, quale momento? Quella della iscrizione al ruolo G.I.P./G.U.P. che nel nostro caso è un momento anteriore all'istituzione del Collegio. Ecco, allora il punto di riferimento sarebbe quello di una obiettiva, obiettiva post costituzione. Questo elemento è di per sé risolutivo e dirimente ai nostri fini? A me sembra che divenga dirimente se si fanno ulteriori considerazioni, vale a dire: è ben noto, secondo il normale modo di interpretare il principio costituzionale, la Giurisprudenza ordinaria anche della Cassazione dice "dovete verificare se la post costituzione o meglio l'assegnazione del processo ad un Collegio istituito, dopo i diversi momenti che io ho già contrassegnato, sia imposta da un bilanciamento con

valori concorrenti ed in particolare con i valori della efficienza dell'ufficio, con l'efficiente disbrigo degli affari affidati all'organo giurisdizionale". In questo senso il Presidente ha ricordato prima che il nostro elemento di chiarimento fondamentale sta nel provvedimento del 27 novembre scorso del dottor Pezzuti, perché il dottor Pezzuti ci aiuta a comprendere in modo nettissimo, consacrando anche formalmente e come è stato detto, ricordato giustamente prima da lei, Presidente, che il Collegio che naturalmente sarebbe stato assegnatario del nostro procedimento era il Secondo Collegio presieduto, perdonatemi, spero di non sbagliare, dal dottor Annarumma, dalla dotto... E composto altresì dalla dottoressa Di Grazia e originariamente dal dottor Nerucci, ma a partire dal Decreto di variazione tabellare numero 23/2012 dal dottor Silvestri. Ecco, il punto, quello era il Collegio naturale assegnatario, il processo è dunque stato distolto oggettivamente da quel Collegio ed affidato all'odierno Collegio. Perché? L'ha ricordato benissimo lei, Presidente, perché era stata indicata una potenziale incompatibilità del dottor Silvestri, incompatibilità che deriverebbe, io ho così interpretato il provvedimento del 27 novembre e sono confortato dal riscontrare che la vostra interpretazione è la stessa, perché aveva ed ha esercitato nel nostro procedimento le funzioni di G.I.P., scatterebbe, dunque, se non vado

anche qui errato, il comma 2 bis dell'articolo 34 laddove dice che non può esercitare funzioni di Giudice del Dibattimento il Giudice delle Indagini Preliminari. Però, signor Presidente, prescindo del tutto... E Signori del Collegio, prescindo del tutto dal porre alla vostra attenzione la circostanza che propriamente le tabelle non parlano di incompatibilità, ma parlano di astensione e di riconsunzione, a me personalmente non consta, io non so... Qui diciamo veramente il mio non sapere, se il dottor Silvestri si sia astenuto, certamente non è stato riconsunto, ma procediamo sulla base dell'ipotesi che in uno spirito di giusta e condivisibile efficienza si sia voluto dire che di fronte ad una situazione di incompatibilità era inutile attendere l'astensione. Esiste questa incompatibilità? A me sembra che il problema rilevi, perché si tratta di capire se sia errato il punto di partenza originario che determina la deviazione del processo dal suo iter naturale verso altri. La Giurisprudenza che voi conoscete assai meglio di me, un (inc.) costante della Cassazione dice che il G.I.P. non è di per sé incompatibile con il dibattimento, ma si tratta di stabilire di volta in volta se il G.I.P. abbia oppure no esperito un vaglio sulla... Sul fatto oggetto di contestazione o di incolpazione provvisoria, un vaglio nel merito dice la Cassazione. Nel nostro caso se noi prendiamo come punto di riferimento questa

giurisprudenza indiscussa e io riterrei anche indiscutibile che trae alimento dalla lettera della legge, non spiegandosi altrimenti perché lo stesso articolo 34 dica che il G.I.P. che è stato Giudice dell'Incidente Probatorio non è assolutamente incompatibile, né è incompatibile il G.I.P. che abbia adottato altri provvedimenti. Ebbene, la Cassazione in tutto il suo corso e fin nelle ultime pronunce stabilisce, ricorda e ribadisce che si tratta di valutare in concreto l'atto del G.I.P., i singoli atti del G.I.P. per comprendere se contengano oppure no un vaglio nel merito e allora questo è il punto di partenza. A me sembra che nel procedimento di specie il dottor Silvestri non abbia mai espresso un vaglio nel merito delle contestazioni o delle incolpazioni, si sia limitato a concedere proroghe dei termini per la conclusione delle Indagini Preliminari peraltro motivate sulla base della particolare complessità dei fatti oggetto del procedimento e quindi delle investigazioni indispensabili. Io pregherei, sotto questo profilo, se lo il Collegio lo ritenga, anche di acquisire gli atti di proroga che sono contenuti, ai soli fini della decisione naturalmente, che sono contenuti nel tomo 16 del fascicolo per il procedimento suddiviso in due ulteriori volumi. Ergo la incompatibilità del dottor Silvestri credo che non sia affatto un dato scontato e credo che

quantomeno noi dobbiamo considerarlo dubbio, ma anche ammesso che questa incompatibilità e le ragioni che ho indicato mi portano sommamente ad escluderlo, ma anche fermamente ad escluderlo, allora dobbiamo fare un passo in più e arrivo... Dobbiamo fare un passo in più, perché di fronte alla incompatibilità che determina astensione o la ricusazione del singolo Giudice quale è la via che la nostra legge processuale per salvaguardare il principio del Giudice naturale prevede ed impone? La via è la sostituzione del singolo componente, articolo 43 del Codice di Procedura Penale che conoscete benissimo e non a caso le tabelle in vigore prima della variazione tabellare del 21 marzo di questo anno che cosa prevedevano, in piena conformità all'articolo 43? Stabilivano che nel caso di astensione o ricusazione subentrasse altro collega, mi pare di ricordare si trattasse, di dovesse trattare del collega più giovane nel ruolo, meno anziano nel ruolo. Certo il punto di riferimento è la sostituzione del singolo Giudice e non del Collegio. Come opera, dunque, sotto questo profilo la variazione tabellare del marzo scorso? Opera nel senso di cambiare due elementi, primo il criterio: non si procede più alla sostituzione del singolo Giudice, ma si vara un diverso criterio che mi permetterete di chiamare della traslazione del Collegio, cioè il processo gira e dal Collegio Due va al 3 e dal 3 all'1 e dall'1 al 2, si

sostituisce tutto il Collegio di fronte all'eventuale incompatibilità del singolo componente. Principio che lo stesso... La stessa variazione tabellare definisce di deroga ad un criterio automatico di assegnazione. Ora e certamente ormai sono ben più che prossimo alla conclusione, problema che naturalmente si pone è quello dell'ulteriore elemento oggetto di variazione, contestualmente a questa modifica, traslazione del Collegio in luogo di sostituzione del Giudice, varia anche la composizione del Collegio Terzo, l'odierno Collegio. I vostri predecessori membri del Collegio Terzo erano altri, è la variazione tabellare che dunque modifica questi due termini, il criterio di gestione della eventuale incompatibilità del singolo componente per di più la composizione del Collegio assegnatario, questo ci sembra che sia una tecnica oggettiva di gestione che finisce inevitabilmente col collidere con il principio del Giudice naturale laddove se è interpretato dalla Corte Costituzionale e dalla Giurisprudenza e dalla Cassazione, come un criterio che impone, in ogni caso, la precostituzione del senso di stabilire criteri generali ed automatici di assegnazione del processo, non, non per la singola controversia e da questo punto di vista, dunque, il riferimento alla variazione tabellare è riferimento che va colto nel senso di meglio dimostrare se e perché nel nostro procedimento il principio del

Giudice naturale debba essere verificato, sottoposto al vostro controllo che io non solo confido, ma sono e lo ribadisco assolutamente convinto sarà un controllo con il massimo scrupolo e con le conclusioni che si impongono nel nostro (inc.). Grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei.

**Difesa - Avvocato Raffaelli**

AVV. RAFFAELLI - Presidente, sarò di gran lunga il più celere.

PRESIDENTE - Se sono identiche, vi prego, Avvocati...

AVV. RAFFAELLI - Non sono assolutamente identiche. Solo una segnalazione che ove mai questo processo si concludesse con sentenze ad eseguire in sede internazionali saranno proprio questi i temi che verranno affrontati e cioè il rispetto delle regole del processo, il rispetto delle regole del processo conformemente alle regole costituzionali, conformemente alle regole costituzionali che trovino riscontro nei principi generali della civiltà giuridica occidentale e specialmente europea e quindi la questione del Giudice naturale sarebbe una questione che troverebbe massima attenzione e non credo che potrebbe essere affrontata con la mancanza di trasparenza che manca in questo momento perché negli atti... Addirittura gli atti o compiuti atti che sono fra di loro contraddittori. Detto questo vado al punto e concludo:

lei ha richiamato l'attenzione di tutti i Difensori sulla necessità che le questioni vengano fatte ora, salvo poi decadenza, ci sono... Le segnalo fin da ora, Presidente e Signori Giudici, che vi sono poi delle questioni anche sulla formazione del fascicolo, ve le segnalo, non le affronterei in questo momento perché credo che prima dobbiate risolvere questa questione.

PRESIDENTE - Non è così scontato, io... Siamo qui per organizzare il lavoro e la nostra idea era proprio quella di affrontare tutte le questioni preliminari ivi inclusa quella sollevata di nullità del decreto di assegnazione.

AVV. RAFFAELLI - Quindi la prendo come una richiesta di affrontare anche la questione sulla formazione...?

PRESIDENTE - Appena dopo. Appena dopo. Per ora ci fermiamo a questa e facciamo replicare... Facciamo illu...

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Presidente, molto brevemente. Avvocato Scalise solo per associarmi alle argomentazioni che sono state illustrate fino ad ora. Volevo fare una brevissima riflessione e mi riporto alla domanda che ha fatto prima l'amico e collega Avvocato Mittone, perché se è vero che quella tabella utilizza il futuro e se è vero che quel decreto emesso dal G.I.P. conteneva una indicazione nominativa dei componenti di un Collegio che all'epoca non esisteva mi chiedo e vi chiedo di interpretare quella

indicazione fatta dal G.I.P., che riflessi ha quell'indicazione del G.I.P. nello stesso decreto che ha disposto il Rinvio a Giudizio, perché a mio sommo avviso l'indicazione errata contenuta nel Decreto che Dispone il Giudizio riverbera effetti sullo stesso decreto e si impone una declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio da parte del G.I.P. che il Collegio dovrà verificare e non potrà non affermare nel momento in cui verificherà la nullità dell'assegnazione a questo Collegio di questo processo per le argomentazioni che fin qui sono state illustrate.

PRESIDENTE - Grazie.

**Responsabile Civile - Avvocato Manduchi**

AVV. MANDUCHI - Brevissime considerazioni e mi associo a tutto quello che è stato detto fino adesso e vorrei aggiungere, ma in via, come dire, consequenziale, una eccezione di nullità del Decreto che Dispone il Giudizio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 429 lettera g) del Codice di Procedura Penale e dell'articolo 178 lettera a) sempre dello stesso Codice di Procedura Penale. Come più volte è stato ricordato oggi l'indicazione che abbiamo avuto nel Decreto che Dispone il Giudizio del 18 luglio 2013 dal dottor Dal Torrione è che il procedimento fosse stato rinviato davanti al Tribunale di Lucca in composizione Collegiale con l'indicazione nominativa di

tre Giudici che il 18 luglio 2013 non componevano alcun Collegio a Lucca, in altre parole si trattava di un raggruppamento che ha operato il dottor Dal Torrione, vedremo in funzione di quali criteri, di tre Giudici Monocratici della Sezione Distaccata di Viareggio come Giudici componenti un Collegio di Lucca. Richieste e delucidazioni in merito al Presidente dottor...

PRESIDENTE - Però, Avvocato, se ritorniamo...

AVV. MANDUCHI - No, non torno. Se mi fa parlare si accorgerà che non torno.

PRESIDENTE - La facciamo parlare, però la invito a rispettare la sintesi e a non illustrare nuovamente cose già dette.

AVV. MANDUCHI - Non illustro, le assicuro che non illustro, le ho detto che l'eccezione è prospettata sotto un altro punto di vista e mi deve permettere però...

PRESIDENTE - Di argomentare. Prego.

AVV. MANDUCHI - Il dottor Mormino ci ha risposto che l'indicazione effettuata dal G.U.P. circa i Magistrati designati alla trattazione del processo in oggetto risulta del tutto ridondante rispetto alle proprie prerogative giurisdizionali e quindi noi ci troviamo di fronte a questo Decreto che Dispone il Giudizio che indica il Rinvio a Giudizio di fronte ad un Giudice inesistente o comunque funzionalmente incompetente, alla data del 18 luglio 2012, e dalla risposta che c'ha dato il dottor Mormino noi non comprendiamo e allo stato

ancora oggi non lo comprendiamo, ma questo si riflette comunque o per un motivo o per un altro nella nullità del Decreto che Dispone il Giudizio se il dottor Dal Torrione ha agito di propria iniziativa, evidentemente azzeccando i nomi dei Giudici che avrebbero composto il Collegio, ovvero il dottor Dal Torrione ha attuato in quel suo Decreto che Dispone il Giudizio un provvedimento di assegnazione a noi ancora oggi sconosciuto. Ciò detto, in ogni caso, si risolve in una nullità del Decreto che Dispone il Giudizio in relazione a due alternative, o il dottor Dal Torrione l'ha fatto di sua iniziativa e allora ha violato il disposto della lettera g) dell'articolo 429 del Codice di Procedura Penale che prevede che il Decreto che Dispone il Giudizio debba contenere il Dispositivo con l'indicazione del Giudice competente per il giudizio. È evidente che l'indicazione contenuta dal dottor Dal Torrione si riferisce ad un Giudice funzionalmente incompetente, perché indica un Collegio composto da tre Giudici che alla data del 18 luglio 2013 erano Giudici Monocratici a Viareggio. Quindi sotto questo profilo si realizza una violazione dell'articolo 178 lettera a), ovvero il dottor Dal Torrione l'ha fatto in esecuzione di un provvedimento di assegnazione che gli è stato comunicato dal Presidente del Tribunale e che a noi ancora oggi risulta sconosciuto, provvedimento di assegnazione che però è, come abbiamo detto fino adesso,

nullo per le ragioni che sono state esposte. Nullo perché fa riferimento al rinvio ad un Giudice inesistente, applicando e anticipando gli effetti del Decreto Legislativo 155 del 2012 e questo non lo poteva fare. E che non lo poteva fare, qui ho quasi concluso, lo ha ribadito di recente, recentissimo in una pronuncia recentissima del TAR Lombardia, è la pronuncia dell'8 ottobre 2013 e quindi è proprio nuovissima, la quale ci dice che le Sezioni Distaccate del Tribunale destinate alla soppressione continuano ad operare almeno fino al 13 settembre del 2013, che la disposizione di cui all'articolo 11 del Decreto 155 non può essere interpretata in senso talmente estensivo da giustificare prima del 13 settembre 2013 quello che sostanzialmente è un generare trasferimento dalle Sezioni Distaccate alla sede centrale degli affari pendenti. Ci dice ancora che nessuna delle disposizioni in quel caso richiamate dal Presidente del Tribunale consente al Presidente del Tribunale di adottare provvedimenti che abbiano nella sostanza l'effetto di anticipare la soppressione delle Sezioni Distaccate prevista dalla Decreto Legislativo 2012 e del 155, per la semplice ragione, lo chiarisce benissimo il TAR Lombardia, che nel luglio del 2013 la norma non aveva ancora effetto e quindi o Dal Torrione ha giocato al Lotto, mi si perdoni l'espressione, i nomi dei tre Giudici che poi effettivamente compongono questo

Collegio o l'ha fatto in funzione di un provvedimento di assegnazione nullo perché *contra lege*. In tutti e due i casi ciò si risolve in una nullità del Decreto che Dispone il Giudizio e in questo senso concludo e produco alle Signorie Loro questa pronuncia del TAR Lombardia.

PRESIDENTE - Grazie. Possiamo far interloquire... Non sono repliche ovviamente e possiamo far inter...

INTERVENTO - Gli altri Avvocati si associano, Presidente.

PRESIDENTE - Diamo atto che tutti i colleghi si associano.

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - Due parole. Nonostante che questa non sia una questione da 491, perché qui si parla di una nullità (inc.) insanabile e... Però ciononostante sarò brevissimo. Tra l'altro riprendendo anche quello che ha detto bene il collega Mittone personalmente io ho avuto, proprio dal primo giorno, non come impatto personale con questo Collegio e quindi è chiaro... E credo di averlo anche detto pubblicamente e poi mi hanno fermato, mi hanno chiesto qualcosa e quindi diciamo che è evidente che... Però va ribadito che la questione non è una questione che si soggettivizza, è altrettanto vero però *amicus plato sed magis amica veritas* che la questione c'è, esiste ed è una questione seria e non è tanto, signori Giudici, una questione di tabelle, non è tanto una questione di tabelle e quindi non è solo una

questione indirettamente di articolo 25 della Costituzione ma forse molto di più, 111 oggi e ancora di più, come ha appena ricordato bene il collega, di articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sull'indipendenza nessun problema e nessun dubbio, sull'imparzialità, sto parlando dell'articolo 6 della Convenzione, personalmente non ho alcun dubbio, però c'è quello che è il filtrato dalla Giurisprudenza della Corte Europea e che è stato richiamato seppur ad profilo da chi mi ha proceduto, cioè qualcosa che assomiglia alla moglie di Cesare, non è sufficiente ad essere imparziali, ma bisogna anche apparire tali. E allora per apparire tali veniamo alla terza parola che mi interessa del paragrafo 1 dell'articolo 6 e cioè costituito per legge. Il costituito per legge sembrerebbe buono perché è evidente che siamo costituiti per legge, se non che l'interpretazione, che non sto a ricordarle e che è nota, insomma è conosciuta, delle sentenze della Corte Europea sono tutte nel senso che il rigore nella individuazione del Giudice deve essere importante, non siamo più nell'immediato dopoguerra e nell'immediata interpretazione dell'articolo 25 comma 2 della Costituzione, siamo in un sistema che si è evoluto da questo punto di vista soprattutto sulla spinta dell'interpretazione, chiamiamola così, europea e ha

prodotto le tante sentenze che ho sentito evocare e che è inutile sciorinare e che talvolta hanno portato ad un risultato di annullamento (inc.), però sempre con l'affermazione del principio e il principio quale è? Perché, ripeto, abbiamo parlato finora molto di tabelle e il principio, il principio è stato evocato, ma secondo me va chiarito, va stanato, va detto e quale è? È quello che dietro a tutto questo, il sospetto che dietro a tutto questo è che si sia individuato, non da voi certamente, un Giudice ad hoc, è questo il punto, non è la questione se la tabella è una tabella che è stata seguita pedissequamente e se poteva essere in parte vio... È stato individuato un Giudice ad hoc, cioè è stato individuato colposamente, dolosamente non mi interessa, trascinati da... diciamo da quella che può essere il desiderio che si... Che aleggia intorno a questo processo, ma alla fine si è individuato un Collegio, ripeto non siete stati voi ad individuarlo, con un significato fortemente simbolico, è questo il punto. I colleghi lo hanno detto evocando le violazioni tabellari che avrebbero portato tutto questo o le forzature tabellari, ma il significato profondo di quello che è stato detto e comunque che sto dicendo è questo, che si è, forse colposamente, forse trascinati e forse come diceva Manzoni per il timore di rivoltare contro di sé le grida della folla col non ascoltarle, ma scusatemi la

citazione manzoniana che forse è eccessiva in questo caso, però si è alla fin fine scelto o si è alla fin fine trovato la soluzione migliore, come ho detto un attimo fa, nell'affidare questo processo ad un Collegio che avesse un significato simbolico. Voi, signori, sulla cui imparzialità, ripeto, ma lo dico col cuore in mano, non ho e credo non abbiamo dubbi, avete però questa forte carica simbolica in questo processo, questo è il motivo per cui probabilmente è stata forzata in un certo modo la scelta. I motivi per cui è stata forzata vi sono già stati detti, ma provo ad indicarvi, proprio con un qualcosa che vuole essere conclusivo... Prima di indicarvelo però voglio aggiungere una cosa, è vero, ho parlato di significato fortemente simbolico, aggiungo un qualcosa che può spiegare psicologicamente anche il perché da una parte il significato simbolico e dall'altra la potenziale violazione di qualche sfumatura tabellare o forse no, ritenuta particolarmente importante da cosa può essere dipesa, può essere dipesa dal fatto che tutto sommato esiste il 33 comma 2, il quale dice che effettivamente non parliamo di nullità e allora una forzatura da una lettera, mi dispiace doverlo dire, e non è vostra, superficiale può anche venire. Insomma qui abbiamo un qualcosa che meriterebbe un'importanza anche formale, di crisma formale notevole, dall'altra parte su una forzatura, se c'è, non costituisce nullità perché no.

Chiudo perché il resto è già stato detto e gli esempi sono già stati fatti, però chiudo con sottoporre a voi una sorta di out out che non è un out out sulla decisione, ma sull'interpretazione. Allora, i casi, dico io, sono due, o... adesso scendo anche io dopo aver dato una mia interpretazione, diciamo così, psicologica scendo anche io sulle tabelle e quindi il (inc.) in questo caso (inc.) anche piccole cose. Allora i casi sono due: o il criterio tabellare istituito con il Decreto 21 marzo è operante solo, come è stato sostenuto da qualche collega, per i Rinvii a Giudizio disposti dopo il 13 settembre, perché solo come... È inutile ripetere, solo dopo il 13 settembre (inc.)... E allora non si capisce perché solo per noi ne è stata anticipata l'operatività oppure questa interpretazione è sbagliata e per 13 settembre si intende la data di svolgimento... il momento di svolgimento del processo e quindi il criterio tabellare è valido fin da subito per le udienze dal 13 settembre in poi, ma allora se è valido fin da subito non si capisce perché è stato sostanzialmente applicato solo al nostro processo, questo il... Diciamo la comprensibile antinomia che sottopongo conclusivamente alle brevi parole che, come avevo processo, vi ho...

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Stortoni in difesa di Costa e Margarita.

Signor Presidente e Signori del Tribunale dico subito che sarò estremamente breve, ma mi sia consentito con molta franchezza di dire non tanto perché... Dicevo sarò estremamente breve ma con molta franchezza mi sia consentito dire ciò non tanto perché la questione sia questione di breve momento per cui più che mai valga la norma che lei in precedenza ha giustamente invocato questa è una questione importantissima di questo processo, questa è una questione fondamentale in questo processo, ma lo sarò perché le cose che sono state dette egregiamente fanno sì che quello che io dirò sarà una breve ma... Ripetizione, ma sicuramente in modo molto meno efficace di quanto è stato detto. Questione importantissima in cui... E credo che anche qui io rinuncerò a qualsiasi ipocrisia, perché credo che le cose vanno dette con chiarezza, in cui sostanza e forma si coniugano perfettamente. Quando dico sostanza non dico minimamente che questo Tribunale sia un Tribunale imparziale e che sia un Tribunale di cui noi non abbiamo fiducia, anche perché questa decisione, come Ella ha detto, Presidente, passa sopra la loro testa, anzi per certi versi loro sono qui comandati in quanto siedono come Tribunale, tanto che addirittura ci sono... Fino a che questa cosa non verrà chiarita per certi versi giuridicamente tenuti a giudicare, tenuti a giudicare al

di là di qualsiasi anche eventuale disagio che essi provino, salvo un'eventuale astensione. E quindi sotto questo profilo, dicevo, forma e sostanza si combinano perché? Per quello che riguarda la sostanza dirò soltanto due parole, certamente quando il 28 aprile noi abbiamo letto su Il Tirreno che i Giudici della Sezione Distaccata di Viareggio sarebbero stati i Giudici del costituendo Tribunale non ancora esistente non le nascondo, le sono sincero, vi sono sincero, ho pensato ad una (inc.) giornalistica, perché vi sono sincero non conoscevo nessuno di loro e non ho motivo di dubitare della loro proibità morale e lo dico davvero, ma certamente mi sembrava una cosa estremamente inopportuna e quindi quando lessi quel giornale allora io cittadino, ma anche difensore, ma anche cittadino, sono abbastanza vecchio e ho così pochi capelli e quei pochi bianchi per cercare... per avere anche una obiettività che va al di là dal mio ruolo difensivo, mi sorpresi e dissi è una buttata giornalistica, certamente non sarà così. Non sarà così e lo dissi, sarò sincero, per un discorso assolutamente di opportunità, poi da giurista pur modestissimo con la "g" minuscola mi dissi "non sarà mica un Tribunale ad hoc" e su questo tema un minuto solo vorrei tornare. La realtà poi ha dimostrato che è stato così e qui si sono snocciolate quindi una serie poi di passaggi giuridicamente censurabili che sono quelli che i

collegi vi hanno rappresentato e che fanno sì che questo Tribunale al di là di qualsiasi giudizio, lo ripeto, e non voglio essere su questo elemento equivocato, sulla loro proibità morale è un Tribunale ad hoc. Quando si dice Tribunale ad hoc non si dice una cosa disdicevole, quando sul TAR Internazionale si creano i Tribunali ad hoc non è che si mettono delle persone che non sono equilibrate e che non fanno il loro dovere e che non sono (inc.) e che non sono moralmente apposto, anzi si scelgono solitamente proprio nei Tribunali Internazionali ad hoc le persone migliori, le persone che diano maggior affidamento, le persone che abbiano un pedigree per così dire ineccepibile, non sto a ripercorrere tutti i Tribunali ad hoc dal 1945 in poi che si sono formati, ma sono Tribunali ad hoc e cioè che servono... Che sono creati per quel fatto, per quel processo che già c'è, lì sta il vizio, che è un vizio giuridico. Che è un vizio giuridico che può andare contro l'esigenza di apparenza di imparzialità, dove apparenza non è un dato negativo, ma è un'esigenza fondamentale, che può addirittura costituire una remora per gli stessi giudicanti, in questo senso è giusto quel discorso sulla nullità del Decreto di Citazione a Giudizio in cui si indicano nominativamente dei Magistrati perché anche qui la forma corrisponde alla sostanza, quella indicazione giudicata dallo stesso Presidente del Tribunale come inopportuna in

una di quelle lettere che sono state allegate, in realtà è l'indicazione di un non Giudice perché quel Tribunale non esisteva ancora e quindi ancora una volta il vizio inonda in una nullità. E Signor Giudice e Signori del Tribunale se tutto questo è vero... beh se tutto questo è vero io credo che quelle nullità che sono state enunciate e che sono nullità del provvedimento di assegnazione che non può non rifrangersi poi sulla nullità stessa del Decreto di Citazione a Giudizio sono nullità che sussistono e quindi lo dirò, voglio ripeterlo e ribadirlo perché lo condivido, ma lo dirò con tre parole perché l'ha spiegato molto bene sia l'Avvocato D'Apote prima che soprattutto il collega che mi ha preceduto, ma se con questi elementi noi oggi andassimo avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tutti abbiamo ormai esperienza di questo, anche diretta e anche professionale in casi importanti che abbiamo seguito e andiamo a vedere l'interpretazione che viene data della precostituzione del Giudice, quale sarebbe il giudizio prevedibile della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Lo lascio a voi giudicare, (inc.) la conosciamo l'interpretazione che viene data, la conosciamo e abbiamo tutti esperienza sia diretta e sia per letture fatte e per consultazioni della giurisprudenza della Corte in questo senso. Qui ripeto e chiudo su questo punto per poi aggiungere solo due parole, non si tratta tanto di valutare se in concreto

questo Tribunale è composto di persone che diano garanzie di correttezza morale nel giudicare, si tratta di vedere se la sostanza della precostituzione del Giudice è stata violata o meno, che poi dopo si possa sotto questo indagare e anzi se in una situazione come questa la scelta più opportuna o meno è altra cosa, è una questione di regole e le regole vanno rispettate. Certo, quando si lesse quel giornale si ebbe da parte mia stupore, ma anche stupore per quegli stessi Magistrati che si sarebbero dovuti trovare a giudicare un fatto occorso (inc.) tanti anni avrebbero lavorato, ma questo è un aspetto che non sta sotto il problema della violazione delle norme. Un'ultima notazione: l'Avvocato D'Apote poneva un'alternativa rispetto alle configurazioni che si possono dare alla situazione di questi provvedimenti e io ne pongo ancora un'altra, noi sappiamo, non citerò la Giurisprudenza che è già stata citata e mi riferisco in particolare, ma non solo, alla Cassazione Sezione Prima 7 luglio, la famosa sentenza Solito 2003, non soltanto alla Cassazione Sesta 14 luglio 2005, ma alla sentenza anche della Corte Costituzionale che pure è stata evocata 419 del 1998. Allora, l'interpretazione dell'articolo 33 primo e soprattutto secondo comma quale è l'interpretazione che viene data? Diciamo l'articolo 33 nella sua... Come diritto operante e quindi dal combinato disposto della norma nella sua formalità ed interpretazione che viene

data è quella che, noi si può leggere le sentenze, si dice "sì, è vero il 33 pone questo sbarramento e dice che non vi è nullità nel caso di violazioni di queste regole che riguardano le tabelle, salvo che, salvo che la realtà sia tale nel caso concreto che quella violazione è una violazione che in realtà tocca, impinge - come diceva, ricordava... Era solito dire Pisapia e come diceva Ennio Amodio - impinge nella precostituzione del Giudice". Se il problema che sta sotto non è una violazione, come dire, lo dico con un termine giuridicamente poco proprio, ma solo per risparmiare tempo, solo superficiale, ma è una violazione che va a toccare quella precostituzione, come vivaddio mi pare che sia in questo caso, se è vero che tutto quell'iter ha una sua significatività e non lo sto a ripercorrere, da quell'articolo di giornale in poi tutti gli altri passaggi che sono stati fatti, dal G.I.P. che indica i nomi dei Giudici, di una sezione che viene indicata quando ancora non esiste etc. etc., se tutto questo è vero allora in questo caso quella nullità esiste, ma se si volesse, anche qui uso un termine che non va equivocato, trincerare dietro il 33 riportandola ad un'interpretazione che è una interpretazione che va contro la lettura che la giurisprudenza e la Corte Costituzionale in quella sentenza c'ha dato, perché in quella sentenza la Corte respinge l'eccezione, ma ci dice chiaramente "non è incostituzionale nella misura in cui o

in quanto è fatta salva l'ipotesi di nullità vi sia quando si realizzi nella sostanza una violazione del principio di (inc.)". E se si volesse tornare ad una interpretazione per respingere queste considerazioni e queste nostre richieste formalistica e incostituzionale tra virgolette, cioè non costituzionalmente orientata, per dirlo in maniera più corretta, allora quella norma è incostituzionale e allora anche d'ufficio dovrete risollevarla la questione. Non è la prima volta che la Corte Costituzionale in un primo momento dà un'interpretazione e dà un indirizzo al Giudice di Merito e il Giudice di Merito non la segue e la questione viene riproposta e la Corte dice "sì, beh allora quella norma è incostituzionale" così così e così. Questo soltanto per dire che anche in questo caso l'alternativa è una alternativa che è stagliata dall'esistenza della carpa costituzionale dall'esistenza dell'articolo 6 della CEDU, dal combinato integrarsi ai sensi delle ben note sentenze della Corte Costituzioni dei due testi e l'interpretazione corretta è sicuramente quella che mi sono permesso non tanto di proporre, quanto di enunciarvi come stabilita dalla sentenza stessa della Corte Costituzionale perché altrimenti inevitabile sarebbe l'illegittimità costituzionale, grazie.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Prego. Sempre la stessa questione, Avvocato?

**Difesa - Avvocato Piazza**

AVV. PIAZZA - Sono l'Avvocato Piazza difensore dell'imputato Maestrini. Come lei desidera anticipo il dispositivo, è per associarsi in pieno e assolutamente all'eccezione che già è stata sollevata e illustrata. E tuttavia desidero porre all'attenzione del Tribunale un'argomentazione ulteriore e diciamo anch'essa sostanziale. Signor Presidente e Signori Giudici le parole che adesso pronuncerò e vi sottoporro sono parole tutte attentamente pensate, meditate e calibrate, perciò me le sono scritte e mi atterrò alla loro lettura, però è un gran brutto segno quando un difensore percepisce di non essere completamente libero di esprimersi di impeto o come suol dirsi a braccio in quanto le sue parole potrebbero essere oggetto di strumentalizzazione, di interpretazione distorta o di ritorsione cavillosa, ma non dico di voi Signori del Tribunale, dico di chi ha portato dentro e fuori di questo processo una pesante aria di aggressiva polemica foriera di una ventata di passione politica che col diritto ha ben poco a che fare, anzi lo disdegna come inutile impicco al conseguimento di una giustizia sostanziale, rapida ed esemplare. Voglio che sappiate, Signori del Tribunale, che troppi episodi hanno connotato il cammino di questo processo, che hanno contribuito, insieme a quello che ora è stato segnalato, a creare uno

stato di non tranquillità acutamente percepito. Si è cominciato con l'incredibile vicenda a livello di applicazione tabellare di cui si sono relatori i colleghi che mi hanno preceduto, vicenda che ha portato, senza che ancora fosse l'Udienza Preliminare e senza che si sapesse se gli imputati sarebbero stati rinviati a giudizio, alla costituzione di un Tribunale speciale, sicuramente vietato dalle norme della nostra Costituzione repubblicana, ma già fin dallo svolgersi dell'Udienza Preliminare, anzi addirittura fin dallo svolgersi dell'Incidente Probatorio si sono manifestate quelle pubbliche insofferenze per le procedure che per rispettare il rigore delle regole devono forzatamente scontare formalità e lentezze. Mi permetto di ricordare in proposito le grida di "buffoni e venduti" rivolte dagli astanti in occasione dei sopralluoghi, dei rilievi sui carri cisterna alle persone dei Consulenti Tecnici di Parte degli imputati. Mi permetto altresì di ricordare che dalle Parti Offese e dalle Parti Civili e nonché dalle organizzazioni di supporto e dai media che le sostengono, non si è mai avuto alcun rispetto per le persone degli Imputati, presentati pubblicamente come singoli e come gruppo tale e quale una colta di incapaci, irresponsabili...

PRESIDENTE - Avvocato, mi perdoni, non la voglio interrompere...

AVV. PIAZZA - Vedrà che...

PRESIDENTE - Ma come questioni preliminari (inc.).

AVV. PIAZZA - Non divago, non sto divagando, vedrà che arrivo al punto preciso. Sono stati presentati come una colta di incapaci e irresponsabili, egoisti, insensibili ai doveri dell'umanità dediti soltanto alle politiche del mercato e del profitto senza alcun riguardo alla sicurezza delle persone. Degli imputati, sempre da parte degli accusatori, si è detto e si continua a dire che non partecipano personalmente alle udienze per non dover sostenere, come coloro che colpevoli devono temere con sgomento e vergogna, gli sguardi diretti dei superstiti della sciagura. E non è che ai difensori sia andato molto meglio, in occasione dell'Udienza Preliminare, nella fase in cui giustamente si discuteva, come oggi qui si è discusso, dell'ammissibilità o meno di certi soggetti del diritto di costituirsi Parte Civile all'ingresso dell'aula venne distribuito un volantino...

**Parte Civile - Avvocato Dalle Luche**

AVV. DALLE LUCHE - Scusi, signor Giudice, però ho l'impressione che qui si stia uscendo dal...

PRESIDENTE - L'Avvocato Dalle Luche, avevo già segnalato all'Avvocato che ha detto che arriverà al punto.

AVV. DALLE LUCHE - Mi sembra che il punto sia molto distante.

PRESIDENTE - Avvocato Dalle Luche...

**Difesa - Avvocato Piazza**

AVV. PIAZZA - Ci arrivo. Io ho protestato contro questo modo di fare e mi sia consentito di esprimere il grande rincrescimento da me provato nel constatare, dopo che in udienza mi ero permesso di protestare per l'insulto portato alla nobiltà, anzi alla sacralità del funzione difensiva, che nessun collega difensore di Parte Civile avesse sentito l'impulso di prendere apertamente le distanze da quei volantini e nemmeno di venire a stringere la mano ad un anziano Avvocato che rivendicava rispetto e dignità anche per loro. Ma questa era ed è l'atmosfera di questo processo. Mi corre l'obbligo poi, brevemente, di ricordare il trattamento riservato ai Periti del G.I.P., ingegnere (parole incomprensibili)...

PRESIDENTE - Avvocato, mi perdoni...

AVV. PIAZZA - C'entra, le dico che c'entra proprio, anzi è questo il punto. I quali Periti del G.I.P. soltanto per aver osato esprimere e sostenere nel corso dell'Incidente Probatorio una tesi tecnica contraria a quella privilegiata della Procura della Repubblica, hanno dovuto patire insulti, diffamazioni, calunnie, sono stati denunciati, indagati e umiliati per richieste di indagine...

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - Questo clima però aumenta...

PRESIDENTE - Facciamo finire, Avvocato. La prego di arrivare alle questioni preliminari perché davvero c'entrano molto poco fino adesso. Poi non so quale è il nesso che lei ci vede.

**Difesa - Avvocato Piazza**

AVV. PIAZZA - Non sto divagando, Signori del Tribunale, sto parlando proprio delle questioni preliminari a questo processo e proprio in via preliminare devo dirvi che a cagione dell'atmosfera agitata e turbata che circonda questo...

PRESIDENTE - Avvocati, per favore...

AVV. PIAZZA - Siamo tutti molto preoccupati e giustamente preoccupati per voi che lo dovete decidere. Voi fin da prima che fosse chiusa l'Udienza Preliminare siete stati definiti come il Tribunale di Viareggio, voi sareste il Tribunale che meglio di tutti e con più legittimazione di tutti può essere chiamato a vendicare le morti e le ferite della vostra città, la città dove avete amministrato giustizia per molti anni e dove siete conosciuti e stimati, è da voi che la comunità... Avete visto il Sindaco con tanto di fascia tricolore venuto ad invocare in questa sede che non sia l'ennesima strage impunita del nostro paese, è da voi, dicevo, che la comunità attende l'esemplare condanna

ristoratrice del dolore e dei danni, ma se è così proviamo ad ipotizzare che per lodevole e orgoglioso sussulto della vostra imparzialità vi convinciate invece dell'innocenza o dell'estraneità ai fatti di tutti o di una parte di coloro che il Pubblico Ministero ha portato davanti a voi. Noi difensori ci domandiamo se davvero voi vi potete sentire tranquilli e liberi di poter decidere secondo scienza e coscienza, noi non dubitiamo, Signori Del Tribunale, della vostra indipendenza di giudizio e della vostra imparzialità, si tratta di doti morali che sicuramente vi appartengono e vi connotano professionalmente, noi dubitiamo fortemente della vostra terzietà, nel senso che essa al contrario dell'imparzialità che è un'attitudine del vostro spirito, è invece una situazione oggettiva che come nel caso può essere vulnerata da evenienze o circostanze che non dipendono da voi. Ripeto, voi siete noti e identificati come il Tribunale di Viareggio e proprio a voi una deprecabile e oscura manipolazione delle tabelle ha commesso il compito di gestire la straziante vicenda che qui ci occupa e proprio a lei, signor Presidente, che è un viareggino di adozione, di residenza, di attinenze, di frequentazioni mi permetto di domandare se ha messo nel conto contro quali conseguenze potrebbe trovarsi a scontare nel caso di una sentenza di assoluzione, forse le stesse patite dai periti del G.I.P. o la (inc.) di

venduto e traditore della città o la pubblica esecrazione da parte del Sindaco con fascia tricolore o forse fin anche l'ostracismo da bar dove è solito andare a prendere il caffè? Noi difensori siamo molto preoccupati e pensosi, questo processo sta mostrando ogni giorno di più di non essere nato sul paradigma del giusto processo come definito dell'articolo 111 della Costituzione e già ora, a mio parere, si stanno accumulando gli elementi che potrebbero giustificare l'applicazione dell'articolo 34 comma 1 lettera h) del Codice di Procedura Penale, astensione del Giudice per gravi motivi, se non addirittura dell'articolo 45 del Codice, rimessione del processo ad altro Giudice. Ma forse c'è una via d'uscita semplice e onorevole per tutti, la presa d'atto come illustrata e argomentata dai difensori che mi hanno proceduto della radicale nullità, inesistenza dell'atto di assegnazione del processo al Collegio Terzo della Sezione Penale. Insomma per il bene di tutti ricominciamo da capo, con l'osservanza rigorosa di leggi, regolamenti e ordini e si faccia finalmente, da parte di tutti, buona pratica di rispetto e di pacatezza, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato, siccome non sono stato in grado di cogliere se era... Se poi alla fine c'era un'istanza formale di ricusazione o di remissione del processo...

AVV. PIAZZA - No, no.

PRESIDENTE - Era soltanto così sullo sfondo.

AVV. PIAZZA - Ho detto "c'è una via d'uscita" che mi sembra onorevole e giusta per...

PRESIDENTE - Questo per rasserenare il clima. Allora, se ci sono altri Avvocati... mi riferisco alla... Vi associate allora?

**Responsabile Civile - Avvocato Bazzani**

AVV. BAZZANI - Avvocato Bazzani semplicemente per associarmi alle considerazioni dei colleghi che mi hanno ora preceduto. Aggiungo solo due parole, ma veramente solo per... Come dire per scrupolo difensivo e più che altro per tranquillizzare me stesso, nel senso che gli elementi sul tavolo mi sembrano chiari, l'Avvocato Giorgi ci ha spiegato perché non può essere un decreto singolo e direi quasi singolare quello che ha istituito questo Collegio, primo perché non esiste e secondo perché, mi sembra di aver capito, se anche esistesse sarebbe illegittimo. L'Avvocato D'Apote ci ha spiegato perché non può essere la variazione tabellare numero 15 del 2013, sia se essa si dovesse ritenere applicabile come correttamente nel 13 settembre e sia invece ve ne fosse stata fatta applicazione prima, perché singolarmente sarebbe stata applicata solo a noi. Mi interessava tornare un attimo sul profilo di quella che io chiamo la terza legge, no? La terza legge è un fenomeno che è noto nell'ambito della successione di norme nel tempo, nel senso che ad un certo

punto nella risposta che c'ha dato il dottor Pezzuti il 27 novembre in realtà ne iure (inc.) e cioè contraddicendo quanto finora ci aveva riferito, sembra che in effetti all'individuazione di questo Collegio si sarebbe arrivati tramite la tabella in vigore prima della variazione tabellare numero 15 del 2013 e che in base a quelle regole dovesse essere individuato come Giudice, dico tra virgolette competente, ma in realtà è evidente questo strano profilo di competenza, il Collegio Secondo. Ora se è vero questo e se è vero che il dottor Silvestri che componeva il Collegio Secondo era in compatibile avendo esercitato la funzione di Giudice per le Indagini Preliminari, ma mi associo a quanto già magistralmente ha riferito l'Avvocato Masucci, ora è evidente che non si può fare applicazione di un criterio misto, nel senso che è vero che doveva essere individuato il Collegio Secondo, ma nel Collegio Secondo c'era il dottor Silvestri allora il criterio... che era incompatibile... E allora il criterio per rimuovere questa situazione va pescato nelle tabelle antecedenti all'entrata in vigore della variazione 15, mentre se, come devo dire, evidentemente l'individuazione del Collegio Secondo non è avvenuta sulla base delle tabelle che erano in vigore prima della variazione numero 15 ancora una volta non si capisce e non si riesce a giustificare l'affermazione del dottor Pezzuti. Dico semplicemente questo, sono stato ripetitivo

e me ne scuso, perché non posso che associarmi alle conclusioni dell'Avvocato D'Apote e cioè qui non si discute della singola violazione tabellare, qui non stiamo parlando della regolina che nel caso di specie è stato disattesa, ma siamo di fronte - come devo dire - ad una situazione in cui non si riesce a capire, sulla base dei criteri tabellari, come si sia individuati l'individuazione di questo Giudice e ovviamente il sospetto che accomuna un po' a tutte quante le difese nel ribadire comunque che non c'è nessun profilo di apprezzamento sulla vostra persona, anzi perché come abbiamo sentito tante volte è una decisione che passa sopra le vostre teste, che effettivamente ci troviamo in una di quelle situazioni in cui la Corte di Cassazione ci dice che siamo di fronte all'individuazione di un Giudice ad hoc e come tale diciamo deve essere riconosciuta la fondatezza dell'eccezione che è stata avanzata e quindi la declaratoria di nullità del Decreto che Dispone il Giudizio. Scusate ancora per...

PRESIDENTE - Bene. Prego Avvocato.

**Difesa - Avvocato Agatau**

AVV. AGATAU - Avvocato Agatau per l'ingegner Andronico. Mentre nessuno dei sottoscritti difensori dubita della parzialità dei Giudici di codesto Collegio è un altro aspetto ad assumere rilievo alla luce della

giurisprudenza e quindi nell'associarmi ovviamente a tutte le considerazioni richieste degli illustri colleghi che mi hanno preceduto mi permetto solo di ricordare, molto brevemente, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha recentemente ricordato come "la salvaguardia dell'apparenza di imparzialità sia indispensabile presupposto perché coloro che sono soggetti a giudizio nutrano fiducia nella funzione giudiziaria, pertanto assume rilevanza anche la mera apparenza di imparzialità, se oggettivamente rilevabile, non costituente frutto del mero sospetto di parte". Cassazione Seconda 11 giugno 2013 numero 27813. Mi rimetto a questo, grazie.

PRESIDENTE - Grazie. Allora facciamo una pausa e poi ci rivediamo per consentire alle... Sono le due meno venti... C'era qualcun altro per le Parti...? Quindi il Tribunale rinvia alle ore 15:00 per interloquire sulle questioni sollevate oggi dai difensori e per proporre eventualmente le ulteriori questioni preliminari.

**Pubblico Ministero - Dottor Giannino**

P.M. GIANNINO - Chiedo scusa, Presidente, non vorremmo far attendere tutti per poi sentirsi replicare che non siamo in grado di replicare, perché in questa aula ho sentito eccezioni anche sulla (inc.) del diritto di difesa...

PRESIDENTE - È una cosa breve?

P.M. GIANNINO - Brevissima, trenta secondi. Sono state prodotte memorie, documenti, citate tabelle, (inc.) tabelle attuali, tabelle antiche e vedo dalle memorie che è da settembre che gli Avvocati stanno ricamando su questa questione e solo stamattina è stata prodotta memoria e documentazione, noi vorremmo poter replicare immediatamente ma ascoltando gli Avvocati non abbiamo potuto far ricerche, non abbiamo potuto studiare le... Né le tabelle attuali e né quelle precedenti e quindi difficilmente potremmo essere in grado di interloquire in merito.

PRESIDENTE - Ce lo direte dopo, delle quindici.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Riprendiamo l'udienza dando la parola al Pubblico Ministero per interloquire sulle questioni sollevate.

P.M. GIANNINO - Il Pubblico Ministero riprende da dove era rimasto prima, la questione andrebbe studiata documenti alla mano, documenti che sono stati esibiti e prodotti in questa giornata, noi non conosciamo le tabelle del Tribunale e non conosciamo i provvedimenti del Presidente di Sezione, non conosciamo i provvedimenti citati e né quelli attuali e né quelli precedenti e quindi per rispondere vorremmo poter esaminare i documenti e memorie per rispondere a tutte le eccezioni. In subordine se la decisione dovesse essere questa poi mi alzerei di nuovo per esporre quello che posso esporre in assenza di uno

studio di tutte le memorie che hanno prodotto.

PRESIDENTE - Allora diamo la parola alle Parti Civili nel frattempo su questa questione.

INTERVENTO - No, Presidente, scusi seguiamo l'ordine, se parla il Pubblico Ministero sennò poi non parla più.

PRESIDENTE - Allora, l'ordine nella discussione, per le questioni preliminari lo stabilisce esclusivamente il Giudice. Quindi su questo non ci piove, dopodiché il Pubblico Ministero... La mia era un'opportunità per metterlo in condizione di reperire materiale nell'attesa che altre Parti interloquiscano, se così non è... Se voi non siete comunque in grado vi invito a questo punto allora ad esprimere il vostro parere in ogni caso ora.

P.M. GIANNINO - Due parole... Ripeto, in assenza di ogni possibilità di documentarsi sulle questioni proposte dai difensori, perché non abbiamo avuto modo di verificare le tabelle e i provvedimenti del Presidente e quindi nel merito non possiamo entrare. Entro però nel merito in carattere generale sulla questione sollevata nonché ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 certamente va rigettata. Nel merito vi sono state diverse pronunce, io ne ho trovata... La più recente che ho è quella del 14 novembre 2013, la numero 47151/2013 della Sezione Seconda che entra nel merito di una eccezione che riguardava proprio la sostituzione del Collegio, il mutamento del Collegio che se non ho male interpretato in sostanza è

quello che viene posto, eccepito in data odierna in termini più o meno chiari, perché non ho poi ben capito se è impugnato il provvedimento tabellare, se è impugnato un provvedimento di assegnazione a questo Collegio che ho sentito sarebbe mancante... Francamente volevo anche rimettere un po' in fila le eccezioni perché davvero non ho capito se è un'eccezione di assenza di assegnazione che nel solo caso di assenza di assegnazione sarebbe ammissibile una eccezione di nullità per la composizione del Collegio, perché qualora non si verta in un caso di mancanza di assegnazione, come ritengo sia questo il caso, la questione è meramente amministrativa e non investe assolutamente la capacità del Collegio e tantomeno quindi una questione di nullità come prospettata dalle Parti. Nel merito la sentenza che ho trovato, ripeto, la più recente ma eventualmente se ne possono cercare altre conformi, parla di un caso appunto in cui era stato modificato la composizione collegiale dalle tabelle del Tribunale ed era stata eccepita l'inosservanza delle disposizioni tabellari e cioè la formazione dei Collegi, perché di fatto questo mi sembra poi alla fine di aver capito, perché un Collegio... Il Collegio Tre che è composto da voi, Giudici, non sarebbe stato regolarmente investito di questo processo in virtù di un provvedimento del Presidente di Sezione, a giudicare dalle eccezioni proposte, illegittimo perché

non rispettoso della precostituzione che deve garantire la imparzialità del giudizio. Per quanto riguarda la eccezione della creazione di un Collegio ad hoc è palesemente infondata perché questo Collegio è stato investito di tutti i rinvii a giudizio di tutti i processi che hanno visto il coinvolgimento del nuovo Collegio creato e non certo solo di questo, assolutamente. Io ho dato un'occhiata velocissima al provvedimento numero 15 del 2013, se non sbaglio, che non prende assolutamente in esame questo processo e indica una serie di criteri tra i quali quello numerico per riassegnare ai collegi tutti i processi già pendenti e quindi non riguarda assolutamente solo questo processo, riguarda tutti i processi presso il Tribunale di Lucca e con un criterio generale che riguarda appunto poi ovviamente anche questo processo, non vedo quindi quale sia il mutamento ad hoc del Collegio per questo processo. Sulla questione suggestiva ed effetto che il G.U.P. abbia indicato il nome e cognome dei Giudici anziché indicare soltanto la data rilevo che appunto è una questione che è assolutamente irrilevante, da un lato perché nulla vieta al Giudice di indicare anche i nomi dei componenti del Collegio anziché indicare soltanto Collegio Tre, è scritto anche nelle tabelle chi sono i Giudici del Collegio Uno, chi sono i Giudici del Collegio Due e chi sono i Giudici del Collegio Tre, ce l'ho qui davanti e li

ho visti anche io e quindi avere indicato i nomi non mi sembra assolutamente una questione così rilevante. Il fatto che il G.U.P. sapesse, prima ancora del Rinvio a Giudizio, quale sarebbe stato il Collegio giudicante è questione normalissima, è la fisiologia dell'Udienza Preliminare, in qualsiasi Udienza Preliminare si va e il Giudice sa già in caso di Rinvio a Giudizio quale sarà la data del Rinvio a Giudizio, altrimenti bisognerebbe ogni volta sospendere l'udienza, chiedere al Presidente di indicare il Collegio, è prassi da anni, se non da decenni, non lo so, comunque da anni sicuramente, da quando esisto io qui a Lucca che si va in udienza sapendo già le date del Rinvio a Giudizio ma non se poi il processo andrà o giudizio o meno, ma necessariamente il G.U.P. si premunisce prima di andare in udienza di quali saranno le date per l'eventuale Rinvio a Giudizio. Quindi il fatto che Dal Torrione sapesse che in caso di Rinvio a Giudizio il Collegio sarebbe stato il numero Tre composto da Boragine, Genovese, Marino è suggestiva ed è normalissimo, il G.U.P. entra in udienza dovendo sapere a chi rinviare poi in caso di Rinvio a Giudizio. I criteri ai quali la Cassazione che ho menzionato si rifà, dando atto anche di rifarsi ad un orientamento consolidato e quindi dà atto questa sentenza che la propria decisione viene a calcare le linee già costantemente seguite dalla stessa Corte di Cassazione indicano alcuni criteri di

massima e quello principale che vorrei sottolineare rapidamente è proprio questo, l'unico caso che può comportare la nullità è quello della arbitrarietà dell'assegnazione del processo ad un Collegio e quindi al di fuori di qualsiasi assegnazione, al di fuori di qualsiasi previsione tabellare legittima e illegittima che sia, la questione amministrativa non comporta nullità e quindi la nullità sussiste soltanto se il Collegio viene ad essere scelto al di fuori di qualsiasi criterio predeterminato in maniera del tutto disancorata da qualsiasi potere funzionale del soggetto che viene a prendere questa decisione. Quindi o se il provvedimento viene ad essere preso da un Giudice che non ha competenza funzionale e quindi non so il Presidente della Sezione Civile, non è a lui che competono le tabelle e l'assegnazione dei Collegi, mentre quello del Collegio... Il Presidente della Sezione Penale è investito di questo potere, deve esservi quindi una designazione realizzata al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un Giudice ad hoc, questa è l'unica situazione dinnanzi alle quali non si può affermare che la decisione sarebbe presa da un Giudice precostituito per legge. Con riferimento al caso preso in esame da questa sentenza la mera violazione amministrativa dei criteri per la composizione delle tabelle e l'individuazione dei Collegi non è assolutamente idonea ad incidere sulla capacità del

Giudice e quindi ad integrare la nullità prevista dall'articolo 33 del Codice di Procedura Penale in virtù delle nullità tassative previste dall'articolo 178 del Codice di Procedura Penale. In questa disciplina coesistono norme di legge che dettano la disciplina compiuta di determinati atti quali la sua assegnazione dei dirigenti e l'onere di motivazione e l'eventuale onere di motivare la revoca di precedenti assegnazioni e quindi se un Collegio fosse individuato e prima dell'inizio del processo venisse a mutare quel provvedimento arbitrario allora si saremmo in caso di violazione del diritto al Giudice Naturale precostituito per legge, ma non è questo il caso, perché ho sentito dire più volte che queste tabelle, non ho capito però per quale motivo, sarebbe illegittime, per via della soppressione della sede distaccata di Viareggio che sarebbe entrata in vigore successivamente all'operatività del Decreto che Disponeva il Giudizio? Ma è noto a tutti che vi erano inviti da parte dello stesso CSM ad organizzare le tabelle in vista della soppressione delle distaccate, dei mutamenti di sede e quindi degli accorpamenti e ovviamente della nascita di nuovi Collegi, quale quello vostro, in via anticipata rispetto al 13 settembre 2013, proprio per far sì che al momento dell'entrata effettiva in vigore e di operatività effettiva di questa riforma il sistema potesse già

iniziare ad avere i suoi effetti e non procrastinarli a periodo successivo. La inosservanza di norme di legge se posta in essere in forme tali da stravolgere principi e canoni essenziali dell'ordinamento giuridico può incidere sulla Costituzione e sulle condizioni di capacità del Giudice e questo ad esempio è il caso dell'adozione da parte di un Giudice di un provvedimento in mancanza di qualsiasi assegnazione da parte del dirigente o della materiale sottrazione al titolare di un procedimento già assegnato, l'inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'articolo 7 Ter dell'ordinamento giudiziario in tema di assegnazione o sostituzione non può invece esercitare effetti sulla costituzione del Giudice, giacché si colloca comunque sul piano delle irregolarità amministrative. È questo il caso di una assegnazione o di una sostituzione contrastanti con i criteri e le previsioni tabellari, ma comunque posta in essere dal soggetto titolare del potere di assegnazione attraverso un suo provvedimento e quindi ribadisco io non sono in grado di entrare nel merito delle tabelle perché non le conosco, io lavoro in Procura e conosco i nostri criteri di assegnazione e non ho mai avuto modo di studiare e conoscere le tabelle del Tribunale, in ogni caso poiché la violazione mi sembra sia stata sollevata e contestata e poiché i criteri di individuazione tabellare di questo Collegio esulerebbero

dai canoni ordinari di ripartizione dei processi mi sembra che in ogni caso, qualora anche fosse vero, perché ripeto non mi sembra che mai altra eccezione, eppure gli Avvocati del Foro di Lucca che hanno abbondantemente parlato... Insomma ce n'è e la questione non è mai stata sollevata per tutti gli altri processi, sono solo questi i casi che determinano la nullità, quelli di una assoluta mancanza o del potere o del provvedimento emanato per individuare il Collegio. Deve esserci uno stravolgimento, si parla di stravolgimento, di abnormità, di assenza che non mi sembra che siamo qui in mancanza di provvedimenti o di sottrazione del processo ad altro Collegio che doveva averlo incardinato. Fermo quanto precede ed ho insomma ripercorso velocemente l'unica sentenza che sono riuscito a trovare durante l'udienza in Banca Dati, fermo quanto precede va ribadito come la vera inosservanza delle disposizioni tabellari denunciata dalla difesa del ricorrente in conseguenza della modifica della composizione del Collegio giudicante non è idonea di per sé sola ad integrare la nullità assoluta ex articolo 178 comma 1 lettera a) attinente alla capacità del Giudice, ma al più, al più una semplice irregolarità amministrativa, occorrendo, per le ragioni innanzi illustrate, affinché possa ritenersi sussistente una lesione dei principi costituzionali che la diversa composizione fosse risultata frutto di una iniziativa del

tutto arbitraria e non sorretta da alcun provvedimento del Presidente della Sezione. Quindi la circostanza che invece si sia fatto riferimento alla creazione, perché questo si è detto, è stato creato ad hoc il vostro Collegio perché si sentiva il bisogno di un vendicatore mascherato che ponesse fine alle ingiustizie, questo è stato detto, questo è stato detto, questo è stato detto, di manipolazione delle tabelle, signor Giudice, io poi voglio le trascrizioni, perché questo è stato detto, di volontaria manipolazione delle tabelle per far sì che il processo venisse affidato ad un vendicatore per le ingiustizie subite dalla gente di Viareggio, il vendicatore sarebbe lei perché ha il torto di vivere a Viareggio. Perché, signor Giudice, se fosse necessario eventualmente chiedere (inc.) si sa eventualmente verrà, se sarà necessario, che è stato cercato anche notizia sulla sua vita privata, gli Avvocati che andavano in giro a cercare di sapere il più possibile su di lei, con chi andava a cena, con chi mangiava la pizza e con chi giocava a calcetto, non hanno trovato nulla perché probabilmente chi ha cercato questo non l'ha trovato e allora si è cercato un altro modo per cercare di far sì che un Collegio, non so per quale motivo... perché si è parlato di manipolazione.

*(N.d.t.: Interventi incomprensibili fuori microfono).*

PRESIDENTE - La cosa mi lascia del tutto indifferenti,

Avvocati. Mi lascia del tutto indifferente. Andrei oltre.

P.M. GIANNINO - Poiché non vi è stata nessuna manipolazione, le tabelle esistono e sono depositate l'eventuale violazione amministrativa può essere denunciata in altre sedi, non c'è nessuna violazione del Giudice Naturale precostituito per legge, perché è il Tribunale di Lucca che decide, chiedo che venga rigettata in toto l'eccezione proposta da tutte le Parti.

PRESIDENTE - Grazie. Le Parti Civili.

**Parte Civile - Avvocato Maffei**

AVV. MAFFEI - Quindi, Presidente, non i documenti miei come ovviamente sottolinea il Pubblico Ministero, ma altri documenti ritengo di sì, nel senso che io credo che non vi debbano interessare in alcun modo, né edulcorati sospetti né simbolismi d'accatto, ma trascurando questi e quelli è il metodo, io credo, che debba essere riveduto e corretto, nel senso che qualche cosa qui manca e la Difesa che lo indica e lo eccepisce ha ragione e io mi associo alla loro segnalazione e alla loro mancanza di tranquillità, perché di questo dobbiamo discutere e lo faremo discutendo in tempi brevi con l'animo di chi ha mollato gli ormeggi ed è uscito in mare sapendo di poter avere a bordo, nelle sue stive, una bomba che potrebbe esplodere alla fine della navigazione. Noi questo non lo

vogliamo e non lo possiamo permettere, anzi non ce lo possiamo permettere, proprio perché voi non siete dei vendicatori ma perché siete dei giudici, proprio perché siamo le Parti che chiediamo giustizia, proprio perché le Difese sono altre Parti che la stessa giustizia pretendono. Allora, questo premesso veda il metodo che é profondamente spagliato, noi saremmo costretti a discutere e voi sareste costretti a decidere, così facendo, trascurando l'aspetto principale e più pregnante, probabilmente decisivo nell'attuale incidentale *res iudicanda* che attiene alla, ripeto, doglianza della Difesa assolutamente fondata in ordine alla contraddittorietà di tutta una vicenda cartolare che intercorre tra quel Presidente e l'altro e loro stessi circa una questione che attinendo alla costituzione in del Giudice è apicale, come è stato benissimo spiegato da tutti gli interventi di chi mi ha preceduto, e decisiva per assicurare le premesse necessarie e ineludibili di un processo che tale voglia essere senza poggiare su basi le più fragili e le meno affidabili e la contraddizione sta del fatto che i quel carteggio e in quel rapporto epistolare si fa costante riferimento a tutta una serie di decisioni, di provvedimenti, di incombenze, di assolvimento a codeste incombenze finendo per individuare un provvedimento che sarebbe decisivo perché alla radice del tutto e stimolando di conseguenza la esigenza di un

esperimento di controllo in ordine, anche e soprattutto, a quel documento terminale che riassorbe in sé ogni altra questione, ripeto, probabilmente, ma no quel documento non si capisce perché e non lo si capisce perché alla lettura della motivazione, devo dire, che le braccia della logica e della coerenza cadono un po' ancorché la decisione e il provvedimento provengono dalla maggiore autorità locale, della giurisdizione locale, sicché la sorpresa è duplice non potendosi in alcuni modo giustificare alligando la natura interna del provvedimento medesimo, quella richiesta di trasparenza, di chiarezza, di mancanza di assolute perplessità che ci possano essere laddove, invece, con tanti discorsi inconcludenti si neghi il giusto e il necessario, sicché alla fine quanto si chiede a me sembra del tutto opportuno e completamente da accogliere. Siamo abituati a discutere di ciò che non sappiamo? No vivaddio. Siete abituati a prendere provvedimenti che possono essere decisivi nell'ottica del futuro del processo così grave, così delicato, così importante, così destinavo alle Corti Europee, a future letture internazionali comparative? Siete abituati a questo voi? Siete disposti a metterci la faccia voi? Perché se così fosse allora io proporre di andare via tutti, il processo forse sarebbe meglio che lo faceste da soli, ma questo non può accadere ovviamente perché è qui, è qui le esplicitazioni di affidabilità non

sono più edulcorate, ma si fondano su esperienze di tanti anni e di contrapposizioni sovente anche crude, voi non siete qui in veste di sterminatori o di vendicatori, siete qui in veste soprattutto di uomini e di donne prudenti e allora la prudenza vi deve suggerire di essere tali, vi deve suggerire di non farci avventurare nell'alto mare nero, come dicevano i traduttori dei traduttori d'Omero, reminescenze liceali, e nel mare nero sentire ad un tratto lo schianto di ciò che ci fa precipitare al fondo, si perderà qualche mese forse, cominciamo a perdere qualche giorno che non saranno giorni perduti, cominciamo ad impiegare questi giorni da qui alla prossima udienza per acquisire quel materiale cartaceo, quei documenti, leggiamo quei documenti, facciamo ciascuno di noi le nostre riflessioni e poi tutte insieme e tutti insieme. Discutiamo ciascuno per quanto può e per quanto è sua facoltà e alla fine il Tribunale decida, non faccia intendere il Tribunale di avere già deciso, perché una ordinanza presa ora questo avrebbe di significato e non sarebbe saggio e non sarebbe opportuno. Suo documenti, diceva il professor Amodio, che io condivido completamente e non perché egli sieda sull'alto di una cattedra, ma perché ciò che ha detto è assolutamente giusto e fondato e saggio, facciamo una indagine sui documenti, ma prima di tutto acquisiamoli, vediamo di che si tratta, dopo discuteremo "guardate la

questione è serissima e comporta dei margini di rischio che noi non siamo disposti a correre”.

PRESIDENTE - Grazie. Altri interventi?

**Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - L'intervento dell'Avvocato e amico Maffei non fa altro che anticipare quello che è un pensiero anche di questa Parte Civile e voglio dire anche delle Parti Civili intese come persone private, l'esigenza primaria da parte nostra è quella di avere un processo sicuro, sicuro su tutti i fronti, come basi giuridiche e come premesse giuridiche e quindi proprio perché manca almeno parte di quella documentazione necessaria per sviluppare adeguatamente un giudizio sulla fondatezza o meno delle eccezioni proposte dalle difese, anche questa Parte Civile ritiene che sia opportuno un momento di... Che non è un momento perso, un momento, un momento necessario per l'acquisizione ulteriore di quella documentazione che è già stata a suo tempo richiesta dalla Difesa e che è stata, con motivazioni che possono essere o meno condivise, rifiutata, ecco quella documentazione...

PRESIDENTE - Quindi il riferimento, mi pare di capire, che è a tutta la documentazione, della quale fino ad oggi le difese non sono riuscite ad entrare in possesso, è questo il riferimento che lei fa?

AVV. MARZADURI - Sì, più un documento che è stato richiesto,

se non erro, dall'Avvocato Francini, insieme ad altri legali, ma che non è stato consegnato ai richiedenti...

*(N.d.t.: Interventi incomprensibili fuori microfono).*

AVV. MARZADURI - Voi avete fatto richiesta di un documento...

PRESIDENTE - È questo che volevo capire, non c'è tutto?

AVV. MARZADURI - Non c'è tutto. Non c'è tutto perché...

*(N.d.t.: Interventi incomprensibili fuori microfono).*

#### **Difesa - Avvocato Francini**

AVV. FRANCINI - La mia istanza, è credo, sufficientemente chiara, c'è un documento citato e non... Mai...

PRESIDENTE - Che non abbiamo agli atti, grazie.

#### **Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - E su queste basi poi saremmo più che volentieri pronti nella prima occasione a discutere sul punto.

PRESIDENTE - C'è qualcun altro?

#### **Parte Civile - Avvocato Quartararo**

AVV. QUARTARARO - Avvocato Giuseppe Quartararo per la Parte Civile INAIL, mi associo alle richieste dei colleghi Parti Civili che mi hanno preceduto, grazie.

#### **Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Avvocato Bagatti per le Parti Civili costituite

Rondi Riccardo e Serena Rossi piena e totale adesione e condivisione a quelle che sono le argomentazioni spese dall'Avvocato Maffei e dal collega Avvocato Marzaduri.

PRESIDENTE - Anche per tutti gli altri colleghi, tutte le altre Parti Civili? Va bene.

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - Avvocato Antonini per alcune Parti Civili. Mi associo e da persona probabilmente non competente penso che la soluzione io dico di questo delicato problema sia nell'articolo 33 comma 2, però perché l'ho definito "delicato" e qui va anche... Mi associo alla stessa richiesta delle altre Parti Civili e penso che anche per le mie Parti Civili che rappresento si chieda la massima trasparenza anche della più piccola formalità, quindi ogni decisione, ad avviso di questo difensore, deve essere ponderata proprio perché sia una decisione il più condivisibile da parte di tutti e d'altra parte la forma è importantissima nel processo penale proprio perché, come ci insegnano sin dai primi esami di Università, nel processo penale la forma è sostanza.

PRESIDENTE - Avvocato Bevacqua?

**Parte Civile - Avvocato Bevacqua**

AVV. BEVACQUA - Presidente, invece la Regione Toscana si associa alle considerazioni del Pubblico Ministero

chiedendo la reiezione delle istanze di nullità formulate dalla Difesa degli Imputati.

PRESIDENTE - Ci ritiriamo dieci minuti.

Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rientra nell'aula delle udienze e detta a verbale la seguente ordinanza:

il Tribunale,  
esaminata la documentazione allegata alla memoria depositata in data odierna dall'Avvocato Francini ed in particolare la risposta fornita in data 27/11/2013 dal Presidente della Sezione Penale alla richiesta del predetto difensore, non ritiene di dover acquisire ulteriore documentazione ai fini della decisione sulle eccezioni sollevate all'odierna udienza. Pertanto invita le Parti Civili ad interloquire sulle eccezioni medesime.

**Parte Civile - Avvocato Maffei**

AVV. MAFFEI - Posso Presidente?

PRESIDENTE - Prego.

AVV. MAFFEI - Rigetto.

**Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - Se non erro le questioni coinvolgevano l'una una questione di incapacità del Giudice ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e un'altra invece una questione di nullità del decreto con cui è stato fissato il

giudizio per diciamo l'indicazione di una Sezione del Tribunale... Di un Collegio del Tribunale... Di un Collegio del Tribunale a quei tempi inesistente o meglio una composizione di un ipotetico Collegio formata da soggetti che non erano ancora stati assegnati al Tribunale di Lucca Sezione... Sede centrale. Con riferimento alla prima questione molto rapidamente il caso di specie richiamato e cioè l'intervento del 7 maggio 200 della Corte di Cassazione Prima Sezione ricorrente Solito è un caso emblematico anche per la fattispecie concreta trattata e ci fa capire quindi il livello di distanza rispetto al percorso ordinario che consente alla Giurisprudenza di superare la neutralizzazione delle violazioni delle regole tabellari di cui al 33 comma 2 C.P.P. Si trattava, come sappiamo bene, di una ipotesi di creazione di un Tribunale del Riesame ad hoc per determinati provvedimenti nonostante ci fossero altre Sezioni per le Misure Cautelari personali già operanti e proprio questa vicenda clamorosa dette luogo a questa inversione di tendenza interpretativa da parte della Suprema Corte che ritenne che a fronte di una situazione che chiaramente veniva a scontrarsi clamorosamente con la logica tabellare non potesse operare l'articolo 33 comma 2, richiamando sì la prospettiva della nullità di cui al 178 lettera a), ma in realtà come buona parte poi della dottrina ha osservato

inserendo questa problematica più correttamente nella logica dell'abnormità su una lettura dell'inesistenza dell'atto amministrativo con il quale si individua l'organo giudicante. Nella fattispecie a me non sembra che sussistano situazioni di alterazione del percorso amministrativo di tale natura, ovviamente faccio riferimento, come l'Avvocato Maffei ha più volte segnalato, ad una documentazione che ci risulta parziale e su quella base io sono invitato dal Collegio a concludere nella misura in cui rilevo dal provvedimento... Anzi dalla risposta che fornisce il Presidente di Sezione all'istanza della collega Francini e individuo una serie di passaggi che consentono di motivare ragionevolmente, all'interno di un percorso fisiologico l'assegnazione al Terzo Collegio questo tipo di preoccupazione, quella preoccupazione che ora mostro della Prima Sezione nel maggio del 2003 io non l'avverto e né mi crea particolari tensioni il fatto che questo Collegio potesse essere operante solo a partire dal 13 settembre del 2013, perché questo l'ha rilevato bene anche la Procura della Repubblica pochi minuti fa su indicazione dell'organo (inc.) governo si doveva già prima dell'operatività della disciplina sull'accorpamento tener conto di quelli che sarebbero stati gli effetti per quanto riguarda i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica e in composizione collegiale.

Quindi la previsione di assegnazione al Tribunale o meglio al Collegio Terzo del Tribunale di Lucca era ovviamente una previsione in ipotesi laddove dal punto di vista normativo non ci fosse un quid che avesse alterato il percorso ordinario, quello previsto, e che poi ha trovato regolare attuazione. Uno spunto ulteriore con riferimento all'intervento di un collega che ha giustamente segnalato la rilevanza ai sensi del 25 comma 1 della Costituzione di questa problematica, con grano salis però, perché se è vero che, come la maggior parte della dottrina processuale e penalistica afferma, il riferimento deve essere fatto con riguardo alla consumazione della condotta di reato per stabilire se il Giudice è precostituito o meno, è vero anche che nell'estendere, come ormai a partire proprio dagli interventi della fine degli anni novanta della Corte Costituzionale questa garanzia non più al Giudice organo ma al Giudice persona fisica, questa estensione va vista in termini diversi, perché arriveremmo altrimenti ad una conclusione paradossale e inaccettabile e cioè che ogni componente di un Collegio... di una Sezione di un Collegio dovrebbe appartenere a quel Collegio quella Sezione prima della consumazione del fatto reato, non è certo questo ciò che può pretendere l'interprete che vuole la corretta applicazione nella regola della precostituzione. La regola trova traduzione, quando si

passa dall'organo Giudice al Giudice persona fisica, attraverso l'individuazione di regole generali astratte sulla cui base si è individuato un Collegio, una Sezione e questo è avvenuto nel caso di specie. Poi dal punto di vista concreto è indubbio che questo processo ha un peso particolare, lo stiamo vivendo tutti noi insieme e che quindi nelle assegnazioni al Terzo Collegio su scelte dei responsabili a livello di Tribunale ci sia stata una operazione selettiva in moto da assicurare in questa prima fase una adeguata possibilità per questo collegio di dare luogo ad una pluralità di udienze, cosa che invece non poteva avvenire laddove ci fosse stata una attribuzione di un numero significativo di altri procedimenti, però questo non deve essere visto, non deve essere apprezzato in una logica di... addirittura questo Giudice diventerebbe non un Giudice speciale ma un Giudice straordinario se vogliamo stare attenti allora alle classificazioni, perché sarebbe concepito non solo ex post ma per un processo specifico, ecco, direi che questa preoccupazione è una preoccupazione che può essere indubbiamente sorta, ma che può essere facilmente superata sulla base già della documentazione di cui noi oggi disponiamo. Per quanto riguarda l'altra eccezione, quella di nullità mi limito ad osservare come nella disposizione di chiamata all'articolo 429 l'ipotesi di nullità siano ricollegate soltanto ai casi di mancanza o

insufficienza delle indicazioni dei requisiti previsti dalle lettere c) ed f) e se è vero che a completamento del catalogo delle possibili invalidità che incidono sul Decreto che Dispone il Giudizio dobbiamo... Possiamo e dobbiamo richiamare l'articolo 178 e 179 ma è vero che allora in questa prospettiva il significato che possiamo riferire alle indicazioni del Giudice competente per giudizio di cui alla lettera a) del 429 esaurisce il suo significato sul piano della indicazione sufficiente di un luogo, di un Giudice davanti al quale si dovrà presentare il soggetto e questo Giudice è individuato... Il Giudice competente per il giudizio attraverso l'individuazione del Tribunale di Lucca e sulla base dell'articolo, se non erro, 132 delle Disposizioni di Attuazione quando l'organo giudicante è diviso in sezioni con l'indicazione della sezione davanti ai quali le Parti devono comparire. Queste indicazioni vi erano, non vi sono più sezioni nel Tribunale Penale di Lucca e quindi profili di invalidità non mi paiono poter essere riferiti a questo specifico aspetto laddove il G.U.P. dottor Dal Torrione nell'indicare il Tribunale di Lucca ha fatto riferimento ai Giudici a, b e c come i Giudici che avrebbero... Davanti ai quali si sarebbe comparsi per lo svolgimento dell'attività dibattimentale.

PRESIDENTE - Grazie.

**Parte Civile - Avvocato Quartararo**

AVV. QUARTARARO - Avvocato Giuseppe Quartararo per l'INAIL. Mi associo integralmente a quanto già detto dal Pubblico Ministero ed in particolare anche dall'Avvocato Marzaduri. Volevo solo aggiungere fra i vari problemi che sono stati sollevati mi sembra di ricordare c'era anche quello sull'assenza di incompatibilità dal punto di vista sostanziale del Giudice dottor Silvestri come componente del Collegio e a mio avviso non bisogna andare, per fare una valutazione di questo genere, andare a sviscerare il ruolo concreto assunto all'interno della precedente fase processuale dal dottor Silvestri, comunque ha svolto funzioni di Giudice delle Indagini Preliminari in quella fase e a mio avviso tanto basta per un discorso di incompatibilità, altrimenti viene da domandarsi se ciò non fosse avvenuto probabilmente saremmo a discutere l'ipotesi diciamo diametralmente opposta e cioè sulla nullità per la presenza appunto del dottor Silvestri, niente altro, grazio.

**Parte Civile - Avvocato Cecchetti**

AVV. CECCHETTI - Mi ricollego alla... A quello che diceva il collega Marzaduri, credo che il punto di connessione per stabilire la portata del secondo comma dell'articolo 33 nella sua iniziale rigidità e poi nella successiva estensione da parte delle varie Corti sta proprio nella

distinzione tra il riferimento all'atto nullo o addirittura abnorme o all'atto annullabile, cioè in buona sostanza la norma dice che non si considera attinente la capacità del Giudice le disposizioni sulla formazione e sulla destinazione dei Collegi e sulla formazione dei Collegi, si fa quindi un riferimento a disposizioni, atti di carattere amministrativo. Allora, è evidente che nel momento in cui siamo in presenza di una disposizione nulla o addirittura abnorme, per esempio proveniente da un soggetto della giurisdizione ma che non aveva il potere e quindi la possibilità di emettere provvedimenti di questo tipo noi non abbiamo una disposizione, abbiamo al massimo una parvenza di disposizione e nel momento in cui ci si trova in questa situazione non si può ritenere che la norma del secondo comma dell'articolo 33 blocchi la possibilità di sindacare l'inesistenza della disposizione, evidentemente non esiste una disposizione e quindi non c'è questo sbarramento, la inesistenza di una determinazione porta e stravolge l'impossibilità di sindacarla e quindi si ha un vizio della capacità del Giudice, ma nel momento in cui la disposizione è eventualmente e semplicemente annullabile come tale è efficace, può avere una sua... Un suo vizio interno, può avere una sua irregolarità, però essendo efficace porta a delle conclusioni e cioè si ha una disposizione, a questo punto l'eventuale inefficacia per annullabilità ovvero

sia l'annullabilità in quanto tale della disposizione non può essere un motivo che porta a stravolgere lo sbarramento del secondo comma dell'articolo 32. In buona sostanza la eventuale irregolarità nella formazione dei Collegi, eventuale provvedimento che può essere in astratto annullabile non è tale da consentire la creazione di un vizio nella formazione della capacità del Giudice. In questo caso la capacità del Giudice esiste e pertanto si può tranquillamente concludere per il rigetto sotto questo profilo dell'eccezione delle controparti.

PRESIDENTE - Grazie.

**Parte Civile - Avvocato Dalla Casa**

AVV. DALLA CASA - Avvocato Dalla Casa, rigetto.

**Parte Civile - Avvocato Pedonese**

AVV. PEDONESE - Stessa cosa Avvocato Pedonese, rigetto.

**Parte Civile - Avvocato Brachi**

AVV. BRACHI - Avvocato Luca Brachi Immobiliare Fiorenza, rigetto.

**Parte Civile - Avvocato Nicoletti**

AVV. NICOLETTI - Anche l'Avvocato Nicoletti insiste per il rigetto.

**Parte Civile - Avvocato Bartolini**

AVV. BARTOLINI - Vorrei ricordarle una sentenza della Cassazione Penale la Sezione Seconda del 14 gennaio 2011 secondo cui le disposizioni relative alla destinazione del Giudice (inc.) non attengono alla loro capacità e a norma dell'articolo 33 (inc.) non è certamente motivo di nullità ai sensi dell'articolo 178 lettera a) Codice di Procedura Penale, grazie.

**Parte Civile - Avvocato Dalle Luche**

AVV. DALLE LUCHE - Anche io mi associo alle considerazioni espresse dal professor Marzaduri, mi corre l'obbligo per di sperdere una parola velocissima visto che ho sentito parlare di Collegio simbolico, di Collegio...

PRESIDENTE - Avvocato, io però rimarrei sulle questioni tecniche, la prego.

AVV. DALLE LUCHE - Però si è consentito ad altri Avvocati di parlare in maniera anche prolissa, una battuta sola. Semplicemente per ricordare che l'atteggiamento... visto che si è parlato di un clima pesante che ci sarebbe stato durante l'Indicente Probatorio o anche fuori da questa aula, mi permetto di sottolineare che il comportamento dei familiari sia stato improntato alla più assoluta dignità, semplicemente questo e quindi proprio per non cadere nelle provocazioni e queste sono state di qualche collega, volevo semplicemente sottolineare questo.

Insisto naturalmente nel rigetto dell'eccezione presentata, grazie.

PRESIDENTE - Il Tribunale per decidere in ordine alle eccezioni formulate all'odierna udienza rinvia il processo all'8 gennaio 2014 ore 9.30, in quanto l'udienza programmata del 18 mi vede impegnato a Firenze in un corso di formazione professionale al quale non posso sottrarmi, presenza obbligatoria, quindi è questa la ragione.

**Pubblico Ministero - Dottor Amodeo**

P.M. AMODEO - Presidente, prima di chiudere l'udienza se mi è consentito fare un avviso.

PRESIDENTE - Prego.

P.M. AMODEO - Faccio un avviso ai sensi del comma 3 dell'articolo 151 del Codice di Procedura Penale e cioè avviso di deposito, quindi vengono avvisate tutte le Parti presenti, quindi è un'attività questa solo del Pubblico Ministero, l'udienza viene utilizzata per non fare notifica, tutte le Parti presenti vengono avvisate che è stato disposto in data odierna il deposito nel fascicolo del Pubblico Ministero di 131 atti di cui è possibile fin da adesso, per chi fosse interessato, avere l'elenco e quindi con facoltà della Difesa, a partire da domani, di consultare questi 131 documenti aggiuntivi, di leggerli ed eventualmente prenderne copia. Lascio al

fascicolo del Tribunale, soltanto per integrare questo avviso di deposito, 50 copie dell'elenco per tutti quelli che fossero interessati fin da adesso a prendere cognizione degli atti che possono consultare ed eventualmente fotocopiare a partire da domani con data utile di rinvio, a quanto pare, fino all'8 gennaio.

PRESIDENTE - Quindi li lascia qui giusto per comodità? Lascia l'elenco per comodità delle Parti?

**Pubblico Ministero - Dottor Giannino**

P.M. GIANNINO - È l'indice, depositiamo agli atti l'indice dei documenti depositati di cui all'avviso di deposito. Vorremmo che venisse dato atto anche al verbale sintetico, vorremmo che venisse inserito anche nel verbale... chiederei che venisse inserito anche nel verbale sintetico che viene dato avviso di deposito dei 131 documenti di cui all'allegato elenco che viene posto a disposizione di tutte le Parti.

PRESIDENTE - Benissimo. L'udienza è chiusa.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 175904

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: MARTINELLI SIG.RA EMMA - Stenotipista

SAPONARO SIG.RA BARBARA - Trascrittrice

---

Ticket Udienza n° 21877

ID Procedimento n° 71633